

PIERO PARABORI  
Maestro

# LEGGI

SUL

## RIORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

DELLA

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

(delli  $\frac{14 \text{ maggio } 1879}{4 \text{ maggio } 1882}$ )

Fondo Gianini

LEG

332

D.T. 70

Tic. I A 236

343.12

# LEGGE

SUL

## RIORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

DELLA

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

(delli  $\frac{14 \text{ maggio } 1879}{4 \text{ maggio } 1882}$ )



BELLINZONA

TIPOLITOGRAFIA CANTONALE

1882

SBTS - MALO



1022207780

22 207 780

D.T. 70-

Tic. IA 236

343.12

# LEGGE

SUL

## RIORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

DELLA

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

(delli 14 maggio 1879  
4 maggio 1882)



BELLINZONA

TIPOLITOGRAFIA CANTONALE

1882

SBTS - MALO

1022207780

22 207 780

# INDICE

## TITOLO I. Insegnamento ed Autorità.

	Pagine
CAP. UNICO. Dell'insegnamento e delle autorità preposte allo stesso . . . . .	1

### TIT. II. Dell'insegnamento primario.

CAP. I. Delle scuole primarie od elementari . . . . .	4
» II. Asili o giardini d'infanzia . . . . .	7
» III. Scuole di ripetizione per gli allievi delle scuole primarie . . . . .	8
» IV. Apertura e chiusura delle scuole primarie . . . . .	9
» V. Obblighi dei genitori, dei tutori, degli scolari, e dell'autorità locale . . . . .	11
» VI. Quando cessi l'obbligo di frequentare la scuola primaria . . . . .	12
» VII. Doveri dei maestri . . . . .	13
» VIII. Locali e suppellettili per le scuole primarie . . . . .	<i>ivi</i>
» IX. Della idoneità ad insegnare nelle scuole primarie . . . . .	15
» X. Della nomina dei maestri e delle maestre nelle scuole primarie . . . . .	16
» XI. Lagnanze, sospensione, destituzione . . . . .	20
» XII. Dei corsi di ripetizione per i maestri . . . . .	21
» XIII. Dell'onorario dei maestri . . . . .	22
» XIV. Dei mezzi di provvedere all'onorario dei maestri . . . . .	24
» XV. Delle autorità che vegliano direttamente sulle scuole primarie:	
A. Dell'Ispettore generale e degli Ispettori di circondario . . . . .	<i>ivi</i>
B. Della Delegazione scolastica . . . . .	26

### TIT. III. Dell'insegnamento secondario.

CAP. I. Delle scuole maggiori . . . . .	28
Sez. 1 <sup>a</sup> Delle scuole maggiori maschili . . . . .	29
» 2 <sup>a</sup> Delle scuole maggiori femminili . . . . .	31
» II. Scuole di disegno . . . . .	<i>ivi</i>
» III. Del Ginnasio cantonale e delle scuole tecniche . . . . .	34
» IV. Del Liceo cantonale . . . . .	36

III  
Pagine

CAP. V. Nomina dei professori e loro doveri. Direzione ed amministrazione del Liceo, del Ginnasio cantonale e delle Scuole tecniche . . . . .	38
» VI. Esami e patenti di Magistero per le scuole secondarie . . . . .	39
» VII. Istruzione ginnastica e canto nelle scuole secondarie . . . . .	40

### TIT. IV. Scuole normali.

CAP. UNICO. Delle scuole normali . . . . .	<i>ivi</i>
--	------------

### TIT. V. Degli onorari.

CAP. UNICO. Onorario dei docenti, dei direttori e degli inservienti addetti alle scuole secondarie e normali, sussidio annuo alla Società dei docenti ticinesi . . . . .	44
--	----

### TIT. VI. Scuole private.

CAP. UNICO. Delle scuole secondarie private . . . . .	46
---	----

### TIT. VII. Durata delle scuole.

CAP. UNICO. Durata delle scuole secondarie e disposizioni esecutive . . . . .	48
Disposizioni transitorie . . . . .	<i>ivi</i>

# INDICE

## TITOLO I. Insegnamento ed Autorità.

	Pagine
CAP. UNICO. Dell'insegnamento e delle autorità preposte allo stesso . . . . .	1

### TIT. II. Dell'insegnamento primario.

CAP. I. Delle scuole primarie od elementari . . . . .	4
" II. Asili o giardini d'infanzia . . . . .	7
" III. Scuole di ripetizione per gli allievi delle scuole primarie . . . . .	8
" IV. Apertura e chiusura delle scuole primarie . . . . .	9
" V. Obblighi dei genitori, dei tutori, degli scolari, e dell'autorità locale . . . . .	11
" VI. Quando cessi l'obbligo di frequentare la scuola primaria . . . . .	12
" VII. Doveri dei maestri . . . . .	18
" VIII. Locali e suppellettili per le scuole primarie . . . . .	<i>ivi</i>
" IX. Della idoneità ad insegnare nelle scuole primarie . . . . .	15
" X. Della nomina dei maestri e delle maestre nelle scuole primarie . . . . .	16
" XI. Lagnanze, sospensione, destituzione . . . . .	20
" XII. Dei corsi di ripetizione per i maestri . . . . .	21
" XIII. Dell'onorario dei maestri . . . . .	22
" XIV. Dei mezzi di provvedere all'onorario dei maestri . . . . .	24
" XV. Delle autorità che vegliano direttamente sulle scuole primarie:	
A. Dell'Ispettore generale e degli Ispettori di circondario . . . . .	<i>ivi</i>
B. Della Delegazione scolastica . . . . .	26

### TIT. III. Dell'insegnamento secondario.

CAP. I. Delle scuole maggiori . . . . .	28
Sez. 1 <sup>a</sup> Delle scuole maggiori maschili . . . . .	29
" 2 <sup>a</sup> Delle scuole maggiori femminili . . . . .	31
" II. Scuole di disegno . . . . .	<i>ivi</i>
" III. Del Ginnasio cantonale e delle scuole tecniche . . . . .	34
" IV. Del Liceo cantonale . . . . .	36

III  
Pagine

CAP. V. Nomina dei professori e loro doveri. Direzione ed amministrazione del Liceo, del Ginnasio cantonale e delle Scuole tecniche . . . . .	38
" VI. Esami e patenti di Magistero per le scuole secondarie . . . . .	39
" VII. Istruzione ginnastica e canto nelle scuole secondarie . . . . .	40

### TIT. IV. Scuole normali.

CAP. UNICO. Delle scuole normali . . . . .	<i>ivi</i>
--	------------

### TIT. V. Degli onorari.

CAP. UNICO. Onorario dei docenti, dei direttori e degli insegnanti addetti alle scuole secondarie e normali, sussidio annuo alla Società dei docenti ticinesi . . . . .	44
---	----

### TIT. VI. Scuole private.

CAP. UNICO. Delle scuole secondarie private . . . . .	46
---	----

### TIT. VII. Durata delle scuole.

CAP. UNICO. Durata delle scuole secondarie e disposizioni esecutive . . . . .	48
Disposizioni transitorie . . . . .	<i>ivi</i>



# IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

SULLA PROPOSTA

DEL CONSIGLIO DI STATO

**Decreta:**

*il seguente ordinamento generale degli studi.*

## TITOLO I.

### CAPITOLO UNICO.

Dell'insegnamento e delle autorità preposte allo stesso.

#### Art. 1.

L'insegnamento è *pubblico* o *privato*.

È pubblico, quando è dato a spesa dello Stato o dei Comuni.

È privato, quando le spese per lo stesso sono sopportate dai privati.

Per rapporto alla materia, l'insegnamento si divide in *primario* ed in *secondario*.

#### Art. 2.

L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale (art. 2 della riforma costituzionale 20 novembre 1875).

## Art. 3.

L'insegnamento primario abbraccia le scuole elementari.

## Art. 4.

L'insegnamento secondario è quello che viene impartito nelle Scuole maggiori, nelle Scuole tecniche, nel Ginnasio e nel Liceo cantonale.

§. Lo Stato provvede alla educazione dei maestri delle scuole primarie e maggiori colle *scuole normali*.

## Art. 5.

La Direzione superiore dell'insegnamento primario, sì pubblico che privato, e dell'insegnamento pubblico secondario e delle Scuole Normali appartiene al Consiglio di Stato, il quale esercita quest'ufficio secondo le leggi, per mezzo del Dipartimento di Pubblica Educazione.

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti per la disciplina interna della scuola e stabilisce i programmi per le diverse parti dell'insegnamento.

## Art. 6.

L'autorità ecclesiastica veglia sull'insegnamento religioso.

## Art. 7.

Il Dipartimento di Pubblica Educazione ha cura che i funzionari del corpo insegnante adempiano esattamente i loro doveri, e ne annulla le decisioni quando sieno contrarie alle leggi ed ai regolamenti, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 8.

Esso propone al Consiglio di Stato le Commissioni che devono visitare le scuole secondarie, ed eventualmente assistere agli esami, a tenore del regolamento.

Ogni anno fa rapporto al Consiglio di Stato intorno alle condizioni della pubblica istruzione.

In caso d'urgenza, esercita anche le attribuzioni della Commissione cantonale per gli studi.

## Art. 9.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione è assistito da una *Commissione cantonale per gli studi*.

## Art. 10.

Questa Commissione è composta del Consigliere di Stato Direttore del Dipartimento di Pubblica Educazione, che ne è il presidente, e di altri sei membri nominati dal Consiglio di Stato.

Essa sceglie fra i suoi membri un vice-presidente.

Il Segretario del Dipartimento di Pubblica Educazione è anche il segretario della Commissione cantonale per gli studi.

## Art. 11.

La detta Commissione può essere suddivisa in sezioni per rapporto ai diversi gradi e rami dell'insegnamento, e sta in carica quattro anni.

## Art. 12.

La Commissione cantonale per gli studi ha per mandato speciale quello di esaminare i rapporti annuali dei direttori dei diversi Istituti educativi, degli ispettori e degli esaminatori delegati; di suggerire i miglioramenti da introdursi nelle scuole; di preparare i progetti di legge e di regolamento da presentarsi al Consiglio di Stato od al Gran Consiglio, di preavvisare sull'assegnamento dei sussidi che lo Stato accorda per le scuole primarie.

## Art. 13.

Sono del pari attribuzioni di questa Commissione il riconoscere la capacità degli aspiranti ad insegnare nelle scuole secondarie, delegando, ove se ne presenti il bisogno, le persone che debbono dare gli esami; — il proporre, alla scadenza generale delle nomine, gli ispettori, i direttori e i professori delle scuole secondarie, ed in genere tutto il personale insegnante la cui nomina sia di spettanza del Consiglio di Stato; — il suggerire i libri di testo.

## Art. 3.

L'insegnamento primario abbraccia le scuole elementari.

## Art. 4.

L'insegnamento secondario è quello che viene impartito nelle Scuole maggiori, nelle Scuole tecniche, nel Ginnasio e nel Liceo cantonale.

§. Lo Stato provvede alla educazione dei maestri delle scuole primarie e maggiori colle *scuole normali*.

## Art. 5.

La Direzione superiore dell'insegnamento primario, sì pubblico che privato, e dell'insegnamento pubblico secondario e delle Scuole Normali appartiene al Consiglio di Stato, il quale esercita quest'ufficio secondo le leggi, per mezzo del Dipartimento di Pubblica Educazione.

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti per la disciplina interna della scuola e stabilisce i programmi per le diverse parti dell'insegnamento.

## Art. 6.

L'autorità ecclesiastica veglia sull'insegnamento religioso.

## Art. 7.

Il Dipartimento di Pubblica Educazione ha cura che i funzionari del corpo insegnante adempiano esattamente i loro doveri, e ne annulla le decisioni quando sieno contrarie alle leggi ed ai regolamenti, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 8.

Esso propone al Consiglio di Stato le Commissioni che devono visitare le scuole secondarie, ed eventualmente assistere agli esami, a tenore del regolamento.

Ogni anno fa rapporto al Consiglio di Stato intorno alle condizioni della pubblica istruzione.

In caso d'urgenza, esercita anche le attribuzioni della Commissione cantonale per gli studi.

## Art. 9.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione è assistito da una *Commissione cantonale per gli studi*.

## Art. 10.

Questa Commissione è composta del Consigliere di Stato Direttore del Dipartimento di Pubblica Educazione, che ne è il presidente, e di altri sei membri nominati dal Consiglio di Stato.

Essa sceglie fra i suoi membri un vice-presidente.

Il Segretario del Dipartimento di Pubblica Educazione è anche il segretario della Commissione cantonale per gli studi.

## Art. 11.

La detta Commissione può essere suddivisa in sezioni per rapporto ai diversi gradi e rami dell'insegnamento, e sta in carica quattro anni.

## Art. 12.

La Commissione cantonale per gli studi ha per mandato speciale quello di esaminare i rapporti annuali dei direttori dei diversi Istituti educativi, degli ispettori e degli esaminatori delegati; di suggerire i miglioramenti da introdursi nelle scuole; di preparare i progetti di legge e di regolamento da presentarsi al Consiglio di Stato od al Gran Consiglio, di preavvisare sull'assegnamento dei sussidi che lo Stato accorda per le scuole primarie.

## Art. 13.

Sono del pari attribuzioni di questa Commissione il riconoscere la capacità degli aspiranti ad insegnare nelle scuole secondarie, delegando, ove se ne presenti il bisogno, le persone che debbono dare gli esami; — il proporre, alla scadenza generale delle nomine, gli ispettori, i direttori e i professori delle scuole secondarie, ed in genere tutto il personale insegnante la cui nomina sia di spettanza del Consiglio di Stato; — il suggerire i libri di testo.

## Art. 14.

Gli atti della Commissione sono firmati dal presidente, o da chi per esso, e dal segretario.

## Art. 15.

La Commissione cantonale per gli studi si raduna di regola due volte all'anno, e, straordinariamente, per risoluzione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può autorizzare il Dipartimento a far intervenire persone fornite di cognizioni speciali alle radunanze della Commissione.

## Art. 16.

I membri della Commissione cantonale per gli studi ricevono una indennità di fr. 10 per ogni giorno di viaggio e di seduta, più la spesa effettiva della trasferta.

## Art. 17.

Subordinatamente alle prefate Autorità, sono incaricati della direzione dell'insegnamento gli Ispettori, le Municipalità, le Delegazioni scolastiche ed i Direttori degli Istituti educativi secondari, come verrà in seguito determinato.

## TITOLO II.

**Dell'insegnamento primario.**

## CAPITOLO I.

## Delle scuole primarie od elementari.

## Art. 18.

L'istruzione primaria è quella che è necessaria e indispensabile per tutti.

## Art. 19.

L'insegnamento primario nelle scuole pubbliche è gratuito, ed incombe ai Comuni il dovere di provvedervi.

## Art. 20.

Esso è obbligatorio nei limiti della presente legge.

## Art. 21.

L'insegnamento primario può essere impartito nelle scuole private, ma deve essere almeno equivalente a quello che vien dato nelle scuole pubbliche.

§. Il docente primario privato è tenuto notificarsi al Consiglio di Stato, ed a produrre un certificato di idoneità conforme alle prescrizioni di questa legge. Dovrà anche indicare dove intende aprire la scuola.

## Art. 22.

Di regola, ogni Comune avrà una scuola primaria pubblica per i fanciulli d'ambidue i sessi, aperta ad uguali condizioni per tutte le famiglie degli abitanti in esso Comune, senza distinzione.

## Art. 23.

Ove due o più Comuni, o frazione di Comune, si trovino fra loro a poca distanza, potrà il Consiglio di Stato autorizzare l'istituzione di una o più scuole consortili, previo rapporto del Dipartimento di Pubblica Educazione, che avrà prima consultato l'Ispettore generale e le Municipalità.

## Art. 24.

Il frazionamento o la riunione di due o più Comuni, per costituirsi in consorzio scolastico, a stregua dell'articolo precedente, non potrà essere accordato che per motivi eccezionali; e, per il caso del frazionamento, dopo raggiunta la prova che si posseggono i mezzi sufficienti per far fronte alle spese che ne risultano.

## Art. 25.

Quando una scuola noveri più di 60 allievi, il Comune dovrà stipendiare un maestro aggiunto, o meglio dividerla in due, possibilmente per sessi, aventi ciascuna il proprio maestro o maestra.

## Art. 14.

Gli atti della Commissione sono firmati dal presidente, o da chi per esso, e dal segretario.

## Art. 15.

La Commissione cantonale per gli studi si raduna di regola due volte all'anno, e, straordinariamente, per risoluzione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può autorizzare il Dipartimento a far intervenire persone fornite di cognizioni speciali alle radunanze della Commissione.

## Art. 16.

I membri della Commissione cantonale per gli studi ricevono una indennità di fr. 10 per ogni giorno di viaggio e di seduta, più la spesa effettiva della trasferta.

## Art. 17.

Subordinatamente alle prefate Autorità, sono incaricati della direzione dell'insegnamento gli Ispettori, le Municipalità, le Delegazioni scolastiche ed i Direttori degli Istituti educativi secondari, come verrà in seguito determinato.

## TITOLO II.

**Dell'insegnamento primario.**

## CAPITOLO I.

## Delle scuole primarie od elementari.

## Art. 18.

L'istruzione primaria è quella che è necessaria e indispensabile per tutti.

## Art. 19.

L'insegnamento primario nelle scuole pubbliche è gratuito, ed incombe ai Comuni il dovere di provvedervi.

## Art. 20.

Esso è obbligatorio nei limiti della presente legge.

## Art. 21.

L'insegnamento primario può essere impartito nelle scuole private, ma deve essere almeno equivalente a quello che vien dato nelle scuole pubbliche.

§. Il docente primario privato è tenuto notificarsi al Consiglio di Stato, ed a produrre un certificato di idoneità conforme alle prescrizioni di questa legge. Dovrà anche indicare dove intende aprire la scuola.

## Art. 22.

Di regola, ogni Comune avrà una scuola primaria pubblica per i fanciulli d'ambidue i sessi, aperta ad uguali condizioni per tutte le famiglie degli abitanti in esso Comune, senza distinzione.

## Art. 23.

Ove due o più Comuni, o frazione di Comune, si trovino fra loro a poca distanza, potrà il Consiglio di Stato autorizzare l'istituzione di una o più scuole consortili, previo rapporto del Dipartimento di Pubblica Educazione, che avrà prima consultato l'Ispettore generale e le Municipalità.

## Art. 24.

Il frazionamento o la riunione di due o più Comuni, per costituirsi in consorzio scolastico, a stregua dell'articolo precedente, non potrà essere accordato che per motivi eccezionali; e, per il caso del frazionamento, dopo raggiunta la prova che si posseggono i mezzi sufficienti per far fronte alle spese che ne risultano.

## Art. 25.

Quando una scuola noveri più di 60 allievi, il Comune dovrà stipendiare un maestro aggiunto, o meglio dividerla in due, possibilmente per sessi, aventi ciascuna il proprio maestro o maestra.

## Art. 26.

Le materie d'insegnamento nelle scuole primarie si dividono in due categorie:

a) materie che sono strettamente ed egualmente prescritte per tutte le scuole;

b) materie che non debbono essere trattate se non quando le prime, comprese nella lettera a, saranno completamente esaurite.

## Art. 27.

È strettamente prescritto in tutte le scuole l'insegnamento:

1. Della religione colla storia sacra;
2. Della lettura e del sunto;
3. Della scrittura;
4. Della lingua italiana con esercizi di composizione;
5. Dell'aritmetica con esercizi di calcolo a memoria;
6. Degli elementi della geografia e della storia patria;
7. Del canto popolare;
8. Della ginnastica elementare per fanciulli al di sopra dei 10 anni.

## Art. 28.

Il frequentare la scuola di religione è obbligatorio per tutti i fanciulli che professano il culto del Comune o del Consorzio scolastico, a meno che i loro genitori o tutori non abbiano dichiarato alla delegazione scolastica locale di volerneli esentuarli.

## Art. 29.

È in seguito facoltativo, sentito l'avviso dell'Ispettore di Circondario, lo insegnare nelle classi superiori, dove la capacità degli allievi lo comporti (art. 26, lett. b):

1. Gli elementi dell'agricoltura e della storia naturale;
2. Gli elementi del disegno lineare;
3. Gli elementi della geografia generale;
4. Alcune nozioni sulla costituzione politica del paese;
5. Le principali norme d'igiene domestica;
6. La contabilità.

## Art. 30.

In tutte le scuole frequentate da ragazze è pure obbligatorio l'insegnamento dei lavori propri del loro sesso, e per quanto è possibile, dell'economia domestica.

Nelle scuole miste, dirette da un maestro, questo insegnamento è affidato ad una maestra speciale, detta *maestra di lavoro*.

§. Pei lavori propri del sesso, si intendono quei lavori che sono necessari nella pratica della vita, escluso qualunque lavoro di puro ornamento.

## Art. 31.

Il regolamento generale determina tutto quello che si riferisce all'organizzazione ed alla disciplina delle scuole; al tempo ed allo sviluppo da darsi a cadaun ramo.

Un regolamento, che si chiama *Regolamento particolare*, elaborato dalle Municipalità sul preavviso della Delegazione scolastica locale, ed approvato dall'Ispettore di Circondario, fisserà le ore in cui le scuole cominceranno e finiranno a seconda delle stagioni, e i diversi dettagli propri a ciascuna località.

## Art. 32.

Il numero presente delle scuole primarie non potrà essere diminuito, nè alcuna scuola potrà essere soppressa, senza una risoluzione del Consiglio di Stato.

§. Nessuna scuola primaria pubblica non potrà essere stabilita senza l'approvazione del Consiglio di Stato.

## CAPITOLO II.

## Asili o giardini d'infanzia.

## Art. 33.

Gli asili o giardini d'infanzia sono scuole destinate alla custodia ed alla prima educazione dei piccoli fanciulli al di sotto dell'età di 6 anni. Essi possono essere stabiliti in qualsiasi Comune del Cantone, per pubblica o privata beneficenza.

## Art. 26.

Le materie d'insegnamento nelle scuole primarie si dividono in due categorie:

a) materie che sono strettamente ed egualmente prescritte per tutte le scuole;

b) materie che non debbono essere trattate se non quando le prime, comprese nella lettera a, saranno completamente esaurite.

## Art. 27.

È strettamente prescritto in tutte le scuole l'insegnamento:

1. Della religione colla storia sacra;
2. Della lettura e del sunto;
3. Della scrittura;
4. Della lingua italiana con esercizi di composizione;
5. Dell'aritmetica con esercizi di calcolo a memoria;
6. Degli elementi della geografia e della storia patria;
7. Del canto popolare;
8. Della ginnastica elementare per fanciulli al di sopra dei 10 anni.

## Art. 28.

Il frequentare la scuola di religione è obbligatorio per tutti i fanciulli che professano il culto del Comune o del Consorzio scolastico, a meno che i loro genitori o tutori non abbiano dichiarato alla delegazione scolastica locale di volerne esentati.

## Art. 29.

È in seguito facoltativo, sentito l'avviso dell'Ispettore di Circondario, lo insegnare nelle classi superiori, dove la capacità degli allievi lo comporti (art. 26, lett. b):

1. Gli elementi dell'agricoltura e della storia naturale;
2. Gli elementi del disegno lineare;
3. Gli elementi della geografia generale;
4. Alcune nozioni sulla costituzione politica del paese;
5. Le principali norme d'igiene domestica;
6. La contabilità.

## Art. 30.

In tutte le scuole frequentate da ragazze è pure obbligatorio l'insegnamento dei lavori propri del loro sesso, e per quanto è possibile, dell'economia domestica.

Nelle scuole miste, dirette da un maestro, questo insegnamento è affidato ad una maestra speciale, detta *maestra di lavoro*.

§. Pei lavori propri del sesso, si intendono quei lavori che sono necessari nella pratica della vita, escluso qualunque lavoro di puro ornamento.

## Art. 31.

Il regolamento generale determina tutto quello che si riferisce all'organizzazione ed alla disciplina delle scuole; al tempo ed allo sviluppo da darsi a cadaun ramo.

Un regolamento, che si chiama *Regolamento particolare*, elaborato dalle Municipalità sul preavviso della Delegazione scolastica locale, ed approvato dall'Ispettore di Circondario, fisserà le ore in cui le scuole cominceranno e finiranno a seconda delle stagioni, e i diversi dettagli propri a ciascuna località.

## Art. 32.

Il numero presente delle scuole primarie non potrà essere diminuito, nè alcuna scuola potrà essere soppressa, senza una risoluzione del Consiglio di Stato.

§. Nessuna scuola primaria pubblica non potrà essere stabilita senza l'approvazione del Consiglio di Stato.

## CAPITOLO II.

## Asili o giardini d'infanzia.

## Art. 33.

Gli asili o giardini d'infanzia sono scuole destinate alla custodia ed alla prima educazione dei piccoli fanciulli al di sotto dell'età di 6 anni. Essi possono essere stabiliti in qualsiasi Comune del Cantone, per pubblica o privata beneficenza.

## Art. 34.

Quando una scuola infantile fosse destinata a ricevere anche fanciulli che hanno raggiunta l'età di anni 6, che rende obbligatoria la frequenza di scuole primarie od elementari, essa è soggetta alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano queste ultime.

## CAPITOLO III.

## Scuole di ripetizione per gli allievi delle scuole primarie.

## Art. 35.

Lo scopo delle scuole di ripetizione è quello di conservare nei giovani l'istruzione ricevuta nelle scuole primarie.

## Art. 36.

La stagione, la durata, l'orario ed in genere l'organizzazione delle scuole di ripetizione saranno stabiliti, in ogni singolo caso, dalle Municipalità o Delegazioni scolastiche, d'accordo coll'Ispettore scolastico, salva, in caso di contestazione, l'approvazione del Dipartimento di Pubblica Educazione.

## Art. 37.

Le materie che devono essere insegnate nelle scuole di ripetizione sono:

- a) Lettura a senso con spiegazione e composizione;
- b) Scrittura;
- c) Geografia e storia patria;
- d) Aritmetica;
- e) Gli elementi dell'agricoltura e della selvicoltura.

## Art. 38.

Le scuole di ripetizione nel senso dell'art. 35, sono obbligatorie per i giovani dai 14 ai 18 anni, in tutti i Comuni ove vi sieno almeno 10 individui tenuti a frequentarle.

## Art. 39.

La scuola di ripetizione viene, di regola, affidata al maestro ordinario.

La Municipalità stipula col maestro un equo compenso, imponendo ai giovani che frequentano la scuola una modica tassa, che deve essere approvata dall'Ispettore di Circondario.

## Art. 40.

Si farà applicazione a questa scuola:

a) del prodotto delle multe per mancanze che si verificano nelle scuole primarie.

b) dello aumento speciale di sussidio che fosse accordato a favore di quelle località dove le scuole di ripetizione procedono lodevolmente.

§. Quando questi introiti mancassero, in tutto od in parte, il fondo intero o la parte mancante saranno costituiti, come prescrive la legge 7 dicembre 1861, sulle taglie comunali.

## Art. 41.

Il Comune fornirà legna e lumi.

## CAPITOLO IV

## Apertura e chiusura delle scuole primarie.

## Art. 42.

La durata ordinaria delle scuole primarie è da 9 a 10 mesi.

§. Potrà essere tollerata una durata più breve per le scuole primarie, non però mai minore di sei mesi interi, dove speciali circostanze locali, da riconoscersi dal Dipartimento, ed i bisogni della popolazione, rendano impossibile una maggiore durata nella stagione estiva od autunnale.

## Art. 43.

Eccettuate le ferie determinate da questa legge o dai regolamenti, la durata giornaliera della scuola è di 5 ore divise tra il mattino ed il pomeriggio.

§. Le ferie o mezze ferie, durante il tempo delle scuole, saranno stabilite dal regolamento.

## Art. 44.

L'apertura della scuola comunale, in via ordinaria, avrà luogo il 15 ottobre, e non potrà, in ogni caso essere ritardata oltre il 4 di novembre.

## Art. 34.

Quando una scuola infantile fosse destinata a ricevere anche fanciulli che hanno raggiunta l'età di anni 6, che rende obbligatoria la frequenza di scuole primarie od elementari, essa è soggetta alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano queste ultime.

## CAPITOLO III.

## Scuole di ripetizione per gli allievi delle scuole primarie.

## Art. 35.

Lo scopo delle scuole di ripetizione è quello di conservare nei giovani l'istruzione ricevuta nelle scuole primarie.

## Art. 36.

La stagione, la durata, l'orario ed in genere l'organizzazione delle scuole di ripetizione saranno stabiliti, in ogni singolo caso, dalle Municipalità o Delegazioni scolastiche, d'accordo coll'Ispettore scolastico, salva, in caso di contestazione, l'approvazione del Dipartimento di Pubblica Educazione.

## Art. 37.

Le materie che devono essere insegnate nelle scuole di ripetizione sono:

- a) Lettura a senso con spiegazione e composizione;
- b) Scrittura;
- c) Geografia e storia patria;
- d) Aritmetica;
- e) Gli elementi dell'agricoltura e della selvicoltura.

## Art. 38.

Le scuole di ripetizione nel senso dell'art. 35, sono obbligatorie per i giovani dai 14 ai 18 anni, in tutti i Comuni ove vi sieno almeno 10 individui tenuti a frequentarle.

## Art. 39.

La scuola di ripetizione viene, di regola, affidata al maestro ordinario.

La Municipalità stipula col maestro un equo compenso, imponendo ai giovani che frequentano la scuola una modica tassa, che deve essere approvata dall'Ispettore di Circondario.

## Art. 40.

Si farà applicazione a questa scuola:

- a) del prodotto delle multe per mancanze che si verificano nelle scuole primarie.
- b) dello aumento speciale di sussidio che fosse accordato a favore di quelle località dove le scuole di ripetizione procedono lodevolmente.

§. Quando questi introiti mancassero, in tutto od in parte, il fondo intero o la parte mancante saranno costituiti, come prescrive la legge 7 dicembre 1861, sulle taglie comunali.

## Art. 41.

Il Comune fornirà legna e lumi.

## CAPITOLO IV

## Apertura e chiusura delle scuole primarie.

## Art. 42.

La durata ordinaria delle scuole primarie è da 9 a 10 mesi.

§. Potrà essere tollerata una durata più breve per le scuole primarie, non però mai minore di sei mesi interi, dove speciali circostanze locali, da riconoscersi dal Dipartimento, ed i bisogni della popolazione, rendano impossibile una maggiore durata nella stagione estiva od autunnale.

## Art. 43.

Eccettuate le ferie determinate da questa legge o dai regolamenti, la durata giornaliera della scuola è di 5 ore divise tra il mattino ed il pomeriggio.

§. Le ferie o mezze ferie, durante il tempo delle scuole, saranno stabilite dal regolamento.

## Art. 44.

L'apertura della scuola comunale, in via ordinaria, avrà luogo il 15 ottobre, e non potrà, in ogni caso essere ritardata oltre il 4 di novembre.

## Art. 45.

Non potrà essere chiusa nessuna scuola, se non dopo avere subito regolare esame pubblico.

§. Il giorno dell'esame viene scelto dall'Ispettore di Circondario, che ne dà avviso alla Municipalità, e per di lei mezzo, al maestro.

## Art. 46.

La Municipalità inviterà all'esame il parroco, ed i maestri delle scuole del Comune, e informerà il pubblico del giorno in cui esso avrà luogo.

## Art. 47.

Nel giorno dell'esame avrà luogo d'ordinario anche la distribuzione dei premi.

§. I libri di premio saranno provveduti dal Dipartimento di Pubblica Educazione, previa approvazione del Consiglio di Stato, e verranno spediti alle Municipalità contro rimborso.

## Art. 48.

Il maestro non può prendere nessuna vacanza arbitraria.

## Art. 49.

Se dovrà per qualche bisogno assentarsi, egli dovrà procurarsi in tempo una autorizzazione scritta dalla Delegazione scolastica.

## Art. 50.

La delegazione può accordare al maestro un permesso o congedo, che non oltrepassi due giorni.

L'Ispettore di Circondario è competente a concedere tale permesso fino ad otto giorni, ed in tal caso provvede alla supplenza, d'accordo colla Municipalità.

§. Questi cogedi non possono essere accordati che per motivi d'urgenza.

## Art. 51.

Non essendosi un Comune uniformato alle precedenti disposizioni, potrà essere privato in parte od anche totalmente del sussidio dello Stato, secondo la gravità dei casi.

## CAPITOLO V.

Obblighi dei genitori, dei tutori, degli scolari e dell'autorità locale.

## Art. 52.

Alla scuola primaria sono tenuti di intervenire tutti gli individui dell'uno e dell'altro sesso, dai 6 ai 14 anni compiuti, calcolandosi l'età dal 1° ottobre di ciascun anno.

Non potranno però abbandonare la scuola quegli allievi che, sebbene raggiunto il 14° anno, non abbiano una sufficiente cognizione delle materie che sono strettamente prescritte dall'articolo 27.

## Art. 53.

Lo scolaro che ha compito il corso primario od elementare ha diritto ad un attestato degli studi fatti, firmato dal maestro, dalla delegazione scolastica e dall'Ispettore di Circondario.

Questo attestato si rilascia sopra moduli forniti dal Dipartimento.

## Art. 54.

Il maestro riceve dalla Delegazione scolastica, nell'epoca determinata dal regolamento particolare, le liste dei fanciulli che devono frequentare la scuola.

## Art. 55.

I permessi d'assenza agli scolari non devono essere accordati che con molta riserva e a tenore del regolamento.

## Art. 56.

La Delegazione scolastica avverte seriamente il parente o il tutore dell'allievo che non frequenta la scuola.

## Art. 57.

Se malgrado questa ammonizione, le assenze continuano, i parenti o i tutori dell'allievo sono passibili di una multa di 10 a 20 centesimi per ogni mezza giornata d'assenza.



## Art. 45.

Non potrà essere chiusa nessuna scuola, se non dopo avere subito regolare esame pubblico.

§. Il giorno dell'esame viene scelto dall'Ispettore di Circondario, che ne dà avviso alla Municipalità, e per di lei mezzo, al maestro.

## Art. 46.

La Municipalità inviterà all'esame il parroco, ed i maestri delle scuole del Comune, e informerà il pubblico del giorno in cui esso avrà luogo.

## Art. 47.

Nel giorno dell'esame avrà luogo d'ordinario anche la distribuzione dei premi.

§. I libri di premio saranno provveduti dal Dipartimento di Pubblica Educazione, previa approvazione del Consiglio di Stato, e verranno spediti alle Municipalità contro rimborso.

## Art. 48.

Il maestro non può prendere nessuna vacanza arbitraria.

## Art. 49.

Se dovrà per qualche bisogno assentarsi, egli dovrà procurarsi in tempo una autorizzazione scritta dalla Delegazione scolastica.

## Art. 50.

La delegazione può accordare al maestro un permesso o congedo, che non oltrepassi due giorni.

L'Ispettore di Circondario è competente a concedere tale permesso fino ad otto giorni, ed in tal caso provvede alla supplenza, d'accordo colla Municipalità.

§. Questi cogedi non possono essere accordati che per motivi d'urgenza.

## Art. 51.

Non essendosi un Comune uniformato alle precedenti disposizioni, potrà essere privato in parte od anche totalmente del sussidio dello Stato, secondo la gravità dei casi.

## CAPITOLO V.

Obblighi dei genitori, dei tutori, degli scolari e dell'autorità locale.

## Art. 52.

Alla scuola primaria sono tenuti di intervenire tutti gli individui dell'uno e dell'altro sesso, dai 6 ai 14 anni compiuti, calcolandosi l'età dal 1° ottobre di ciascun anno.

Non potranno però abbandonare la scuola quegli allievi che, sebbene raggiunto il 14° anno, non abbiano una sufficiente cognizione delle materie che sono strettamente prescritte dall'articolo 27.

## Art. 53.

Lo scolaro che ha compiuto il corso primario od elementare ha diritto ad un attestato degli studi fatti, firmato dal maestro, dalla delegazione scolastica e dall'Ispettore di Circondario.

Questo attestato si rilascia sopra moduli forniti dal Dipartimento.

## Art. 54.

Il maestro riceve dalla Delegazione scolastica, nell'epoca determinata dal regolamento particolare, le liste dei fanciulli che devono frequentare la scuola.

## Art. 55.


I permessi d'assenza agli scolari non devono essere accordati che con molta riserva e a tenore del regolamento.

## Art. 56.

La Delegazione scolastica avverte seriamente il parente o il tutore dell'allievo che non frequenta la scuola.

## Art. 57.

Se malgrado questa ammonizione, le assenze continuano, i parenti o i tutori dell'allievo sono passibili di una multa di 10 a 20 centesimi per ogni mezza giornata d'assenza.



## Art. 58.

La multa è inflitta dalla Delegazione ed esatta dall'usciera comunale, come si pratica per le pubbliche imposte, a profitto della cassa comunale, pel fondo delle scuole di ripetizione.

## Art. 59.

L'autorità locale fa condurre alla scuola i fanciulli ricalcitranti. Per gravi motivi, come per il caso di non pagamento delle multe, invoca l'aiuto del Commissario di Governo, che potrà infliggere fino a 4 ore di arresto al padre od al tutore.

## Art. 60.

Le punizioni che precedono sono applicabili anche ai padroni di pensione, ai proprietari di fabbriche ed officine, dove stanno i fanciulli tenuti a frequentare la scuola.

## Art. 61.

Ogniqualevolta un Comune, o una frazione di esso, resti senza scuola, o questa risulti gravemente difettosa, i membri delle rispettive Municipalità saranno colpiti con multa da 5 a 20 franchi ciascuno.

§. L'esazione di questa multa sarà fatta dal Commissario distrettuale dietro ordine del Dipartimento.

## CAPITOLO VI.

Quando cessi l'obbligo di frequentare la scuola primaria.

## Art. 62.

Cessa l'obbligo di frequentare la scuola primaria per quelli allievi che si ritrovano nelle condizioni previste dall'art. 52.

## Art. 63.

La Delegazione scolastica comunale, d'accordo coll'Ispettore di Circondario, può tuttavia dispensarne anche prima:

1. Quei giovinetti o giovinette i cui genitori hanno urgente bisogno del loro aiuto, a condizione che la loro istruzione venga riconosciuta come sufficiente.

2. Quelli allievi che escono dalle scuole primarie per frequentare una scuola secondaria.

## Art. 64.

I fanciulli, che per i detti motivi, eccezionalmente vengono congedati anzi tempo dalle scuole primarie, devono essere iscritti in uno speciale registro.

## CAPITOLO VII.

## Doveri dei maestri.

## Art. 65.

Il maestro deve attendere con assiduità, con zelo e con amore all'educazione ed alla istruzione degli allievi che gli sono affidati.

## Art. 66.

Egli deve attenersi esattamente all'orario prescritto nel regolamento particolare, al programma degli studi adottato per la scuola, e mantenervi una regolare disciplina usando modi urbani ed amorevoli non disgiunti da una dignitosa severità, e dando egli stesso l'esempio dell'ordine, della diligenza, dell'esattezza e di una buona condotta morale.

## Art. 67.

Le percosse ed ogni mezzo punitivo nocivo alla salute, e le pene che degradano e demoralizzano l'animo dei fanciulli sono assolutamente proscritte dalla scuola.

§. Il regolamento generale indica le punizioni che possono essere inflitte.

## Art. 68.

Il regolamento generale determina pure gli speciali doveri che incombono ai docenti dentro e fuori della scuola.

## CAPITOLO VIII.

## Locali e suppellettili per le scuole primarie.

## Art. 69.

Ogni Comune obbligato a intrattenere una scuola primaria deve poter disporre di una casa, o almeno di un locale destinato a questo uopo.

## Art. 58.

La multa è inflitta dalla Delegazione ed esatta dall'usciera comunale, come si pratica per le pubbliche imposte, a profitto della cassa comunale, pel fondo delle scuole di ripetizione.

## Art. 59.

L'autorità locale fa condurre alla scuola i fanciulli ricalcitranti. Per gravi motivi, come per il caso di non pagamento delle multe, invoca l'aiuto del Commissario di Governo, che potrà infliggere fino a 4 ore di arresto al padre od al tutore.

## Art. 60.

Le punizioni che precedono sono applicabili anche ai padroni di pensione, ai proprietari di fabbriche ed officine, dove stanno i fanciulli tenuti a frequentare la scuola.

## Art. 61.

Ogniqualevolta un Comune, o una frazione di esso, resti senza scuola, o questa risulti gravemente difettosa, i membri delle rispettive Municipalità saranno colpiti con multa da 5 a 20 franchi ciascuno.

§. L'esazione di questa multa sarà fatta dal Commissario distrettuale dietro ordine del Dipartimento.

## CAPITOLO VI.

Quando cessi l'obbligo di frequentare la scuola primaria.

## Art. 62.

Cessa l'obbligo di frequentare la scuola primaria per quelli allievi che si ritrovano nelle condizioni previste dall'art. 52.

## Art. 63.

La Delegazione scolastica comunale, d'accordo coll'Ispettore di Circondario, può tuttavia dispensarne anche prima:

1. Quei giovinetti o giovinette i cui genitori hanno urgente bisogno del loro aiuto, a condizione che la loro istruzione venga riconosciuta come sufficiente.

2. Quelli allievi che escono dalle scuole primarie per frequentare una scuola secondaria.

## Art. 64.

I fanciulli, che per i detti motivi, eccezionalmente vengono congedati anzi tempo dalle scuole primarie, devono essere iscritti in uno speciale registro.

## CAPITOLO VII.

## Doveri dei maestri.

## Art. 65.

Il maestro deve attendere con assiduità, con zelo e con amore all'educazione ed alla istruzione degli allievi che gli sono affidati.

## Art. 66.

Egli deve attenersi esattamente all'orario prescritto nel regolamento particolare, al programma degli studi adottato per la scuola, e mantenervi una regolare disciplina usando modi urbani ed amorevoli non disgiunti da una dignitosa severità, e dando egli stesso l'esempio dell'ordine, della diligenza, dell'esattezza e di una buona condotta morale.

## Art. 67.

Le percosse ed ogni mezzo punitivo nocivo alla salute, e le pene che degradano e demoralizzano l'animo dei fanciulli sono assolutamente proscritte dalla scuola.

§. Il regolamento generale indica le punizioni che possono essere inflitte.

## Art. 68.

Il regolamento generale determina pure gli speciali doveri che incombono ai docenti dentro e fuori della scuola.

## CAPITOLO VIII.

## Locali e suppellettili per le scuole primarie.

## Art. 69.

Ogni Comune obbligato a intrattenere una scuola primaria deve poter disporre di una casa, o almeno di un locale destinato a questo uopo.

## Art. 70.

La casa scolastica dev'essere situata in una località sana e, per quant'è possibile, lungi dai rumori di fabbriche, mulini, bettole, ecc.

## Art. 71.

L'edificio scolastico porta scritto sulla facciata, a grandi caratteri, le parole: *Scuola comunale*.

## Art. 72.

Il Consiglio di Stato, sentito il rapporto del Dipartimento della Pubblica Educazione, può, lorchando se ne manifesti il bisogno, ordinare ad un Comune la costruzione o la riparazione di una casa o di un locale scolastico.

## Art. 73.

Salve le eccezioni che possono essere accordate dal Dipartimento della Pubblica Educazione, le case scolastiche non devono servire che alla tenuta delle scuole ed alloggio dei maestri e delle maestre.

§. Esse ponno però essere utilizzate per gli uffici municipali e per le Assemblee, in quanto quest'uso non impedisca la decenza e la tenuta regolare delle scuole.

## Art. 74.

I nuovi edifici scolastici devono essere costrutti sopra disegno approvato dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

§. Nel caso di acquisto di una casa particolare, per essere convertita in casa scolastico, il Dipartimento deve essere preventivamente consultato sulla convenienza del locale, e sui cambiamenti da farsi.

## Art. 75.

Le sale per le scuole devono essere sufficientemente spaziose, e di una estensione proporzionata al numero degli allievi: bene rischiarate e bene arieggiate.

Esse sono riscaldate a spese del Comune.

## Art. 76.

La mobilia e gli oggetti necessari allo insegnamento sono determinati dal regolamento generale e somministrati dal Comune.

## Art. 77.

Il Comune deve fornire gratuitamente agli allievi poveri tutto ciò che è necessario per leggere e scrivere, senza che questa somministrazione possa in nessun caso essere ritenuta come assistenza ai poveri.

## Art. 78.

È applicabile anche alle scuole primarie private il primo lemma dell'art. 75.

## CAPITOLO IX.

Della idoneità ad insegnare nelle scuole primarie.

## Art. 79.

Gli aspiranti ad insegnare nelle scuole primarie sì pubbliche che private devono, di regola, essere muniti di una patente di libero esercizio loro rilasciata dalla Scuola normale cantonale.

## Art. 80.

Gli aspiranti che non hanno frequentato la Scuola normale, possono però essere ammessi, a loro spesa, ad uno speciale esame, davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento di Pubblica Educazione; previa presentazione dei seguenti atti:

a) Atto di nascita;

b) Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità del luogo dove il postulante dimora da oltre un anno;

c) Un dichiarato medico, che comprovi possedere l'aspirante una costituzione fisica adatta alla professione di maestro.

§. La patente verrà loro concessa ove facciano prova di capacità in tutti i punti.

## Art. 81.

L'esame di cui all'articolo precedente, ha luogo a voce ed in iscritto, ed esclusivamente sui programmi delle Scuole normali.

## Art. 70.

La casa scolastica dev'essere situata in una località sana e, per quant'è possibile, lungi dai rumori di fabbriche, mulini, bettole, ecc.

## Art. 71.

L'edificio scolastico porta scritto sulla facciata, a grandi caratteri, le parole: *Scuola comunale*.

## Art. 72.

Il Consiglio di Stato, sentito il rapporto del Dipartimento della Pubblica Educazione, può, lorchando se ne manifesti il bisogno, ordinare ad un Comune la costruzione o la riparazione di una casa o di un locale scolastico.

## Art. 73.

Salve le eccezioni che possono essere accordate dal Dipartimento della Pubblica Educazione, le case scolastiche non devono servire che alla tenuta delle scuole ed alloggio dei maestri e delle maestre.

§. Esse ponno però essere utilizzate per gli uffici municipali e per le Assemblee, in quanto quest'uso non impedisca la decenza e la tenuta regolare delle scuole.

## Art. 74.

I nuovi edifici scolastici devono essere costrutti sopra disegno approvato dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

§. Nel caso di acquisto di una casa particolare, per essere convertita in casa scolastico, il Dipartimento deve essere preventivamente consultato sulla convenienza del locale, e sui cambiamenti da farsi.

## Art. 75.

Le sale per le scuole devono essere sufficientemente spaziose, e di una estensione proporzionata al numero degli allievi: bene rischiarate e bene arieggiate.

Esse sono riscaldate a spese del Comune.

## Art. 76.

La mobilia e gli oggetti necessari allo insegnamento sono determinati dal regolamento generale e somministrati dal Comune.

## Art. 77.

Il Comune deve fornire gratuitamente agli allievi poveri tutto ciò che è necessario per leggere e scrivere, senza che questa somministrazione possa in nessun caso essere ritenuta come assistenza ai poveri.

## Art. 78.

È applicabile anche alle scuole primarie private il primo lemma dell'art. 75.

## CAPITOLO IX.

Della idoneità ad insegnare nelle scuole primarie.

## Art. 79.

Gli aspiranti ad insegnare nelle scuole primarie sì pubbliche che private devono, di regola, essere muniti di una patente di libero esercizio loro rilasciata dalla Scuola normale cantonale.

## Art. 80.

Gli aspiranti che non hanno frequentato la Scuola normale, possono però essere ammessi, a loro spesa, ad uno speciale esame, davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento di Pubblica Educazione; previa presentazione dei seguenti atti:

- a) Atto di nascita;
- b) Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità del luogo dove il postulante dimora da oltre un anno;
- c) Un dichiarato medico, che comprovi possedere l'aspirante una costituzione fisica adatta alla professione di maestro.

§. La patente verrà loro concessa ove facciano prova di capacità in tutti i punti.

## Art. 81.

L'esame di cui all'articolo precedente, ha luogo a voce ed in iscritto, ed esclusivamente sui programmi delle Scuole normali.

## Art. 82.

Secondo il risultato dell'esame, la Commissione accorda la patente per un anno o per 4 al più, o la rifiuta.

## Art. 83.

Questa patente non può essere accordata in una maniera definitiva che dopo 4 anni d'esercizio soddisfacente, attestato dall'Ispettore di Circondario.

## Art. 84.

Quando questa attestazione non abbia luogo, non potranno più insegnare se non dopo aver subito un nuovo esame.

## Art. 85.

Il docente che è in possesso di una patente temporanea, e lascia spirare in termine senza domandare la patente definitiva, o che non insegna da quattro anni, può essere costretto a subire un esame affine di ottenerne una nuova.

## Art. 86.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione è autorizzato a giudicare del valore delle patenti rilasciate dalle Autorità competenti dei Cantoni Confederati.

§. Al Consiglio di Stato è riservato di giudicare sul valore delle patenti rilasciate all'estero.

## Art. 87.

Chi, senza essere munito di un certificato di idoneità o patente per insegnare nelle scuole primarie, esercitasse la professione di maestro primario in una scuola pubblica o privata, sarà punito con multa da fr. 10 a fr. 100.

§. In caso di recidiva, la multa potrà essere portata fino a 200 franchi.

## CAPITOLO X.

## Della nomina dei maestri e delle maestre nelle scuole primarie

## Art. 88.

La nomina dei docenti delle scuole primarie pubbliche si fa previo avviso di concorso, da essere pubblicato sul *Foglio Ufficiale* almeno due mesi prima dell'apertura delle scuole.

## Art. 89.

Urgendo, per impreviste circostanze, di provvedere ad una scuola, per concessione dell'autorità superiore competente, potrà essere abbreviata la durata del concorso, non però mai al disotto di otto giorni dalla data della pubblicazione.

## Art. 90.

Il concorso per le scuole primarie è pubblicato dalle Municipalità, previa approvazione dell'Ispettore di Circondario.

## Art. 91.

Il concorso è aperto a chiunque, senza distinzione di nazionalità.

## Art. 92.

Non potranno aspirare che individui di 18 anni compiuti, se maschi, e di 17, se femmine.

## Art. 93.

Nell'avviso di concorso devono indicare brevemente i principali oneri e vantaggi annessi all'ufficio di maestro, la durata annua della scuola e le ore giornalieri.

## Art. 94.

Spirato il concorso, la Municipalità trasmette, entro due giorni, le petizioni dei concorrenti coi loro certificati all'Ispettore di Circondario, il quale, entro otto giorni, al più tardi, li ritornerà alla Municipalità, dichiarando quali sieno eleggibili a tenore di legge, e quali no, e quale sia il merito comparativo dei concorrenti.

## Art. 95.

La Municipalità in seguito, esaminati anch'essa gli atti per mezzo della sua Delegazione scolastica, passa, entro tre giorni, alla nomina del maestro.

## Art. 96.

Non prendono parte alla nomina del maestro, e si ritirano dalla sala, quei municipali che sono in stretta parentela con alcuno degli aspiranti. S'intendono perciò excepti gli ascen-

## Art. 82.

Secondo il risultato dell'esame, la Commissione accorda la patente per un anno o per 4 al più, o la rifiuta.

## Art. 83.

Questa patente non può essere accordata in una maniera definitiva che dopo 4 anni d'esercizio soddisfacente, attestato dall'Ispettore di Circondario.

## Art. 84.

Quando questa attestazione non abbia luogo, non potranno più insegnare se non dopo aver subito un nuovo esame.

## Art. 85.

Il docente che è in possesso di una patente temporanea, e lascia spirare in termine senza domandare la patente definitiva, o che non insegna da quattro anni, può essere costretto a subire un esame affine di ottenerne una nuova.

## Art. 86.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione è autorizzato a giudicare del valore delle patenti rilasciate dalle Autorità competenti dei Cantoni Confederati.

§. Al Consiglio di Stato è riservato di giudicare sul valore delle patenti rilasciate all'estero.

## Art. 87.

Chi, senza essere munito di un certificato di idoneità o patente per insegnare nelle scuole primarie, esercitasse la professione di maestro primario in una scuola pubblica o privata, sarà punito con multa da fr. 10 a fr. 100.

§. In caso di recidiva, la multa potrà essere portata fino a 200 franchi.

## CAPITOLO X.

## Della nomina dei maestri e delle maestre nelle scuole primarie

## Art. 88.

La nomina dei docenti delle scuole primarie pubbliche si fa previo avviso di concorso, da essere pubblicato sul *Foglio Ufficiale* almeno due mesi prima dell'apertura delle scuole.

## Art. 89.

Urgendo, per impreviste circostanze, di provvedere ad una scuola, per concessione dell'autorità superiore competente, potrà essere abbreviata la durata del concorso, non però mai al disotto di otto giorni dalla data della pubblicazione.

## Art. 90.

Il concorso per le scuole primarie è pubblicato dalle Municipalità, previa approvazione dell'Ispettore di Circondario.

## Art. 91.

Il concorso è aperto a chiunque, senza distinzione di nazionalità.

## Art. 92.

Non potranno aspirare che individui di 18 anni compiuti, se maschi, e di 17, se femmine.

## Art. 93.

Nell'avviso di concorso devono indicare brevemente i principali oneri e vantaggi annessi all'ufficio di maestro, la durata annua della scuola e le ore giornalieri.

## Art. 94.

Spirato il concorso, la Municipalità trasmette, entro due giorni, le petizioni dei concorrenti coi loro certificati all'Ispettore di Circondario, il quale, entro otto giorni, al più tardi, li ritornerà alla Municipalità, dichiarando quali sieno eleggibili a tenore di legge, e quali no, e quale sia il merito comparativo dei concorrenti.

## Art. 95.

La Municipalità in seguito, esaminati anch'essa gli atti per mezzo della sua Delegazione scolastica, passa, entro tre giorni, alla nomina del maestro.

## Art. 96.

Non prendono parte alla nomina del maestro, e si ritirano dalla sala, quei municipali che sono in stretta parentela con alcuno degli aspiranti. S'intendono perciò excepti gli ascen-

denti, i discendenti, il fratello, lo zio ed il nipote consanguinei.

## Art. 97.

Fatta la nomina, tra la Municipalità ed il maestro deve tosto essere stipulato il contratto sulla base dell'avviso di concorso e sottoscritto da ambe le parti, giusta il formulario che verrà indicato nel regolamento.

## Art. 98.

La nomina del maestro, i documenti prodotti dallo stesso ed una copia del contratto saranno trasmessi, entro due giorni, all'Ispettore di Circondario, e da questo al Dipartimento per la voluta approvazione.

## Art. 99.

Nel caso che il concorso abbia per risultato, o che non si presenti alcun aspirante, o che nessuno degli aspiranti sia tale da riunire pienamente i requisiti legali, la Municipalità avrà cura:

a) di provvedere, se vi sia urgenza, con una nomina temporanea, da notificarsi all'Ispettore di Circondario;

b) di aprire un secondo concorso pubblico, e di procedere ad una nomina stabile nei modi e colle norme prescritte di sopra.

## Art. 100.

Avvenendo che anche i risultati del secondo concorso non corrispondano all'aspettativa, continuerà fino alla fine dell'anno il maestro provvisorio.

## Art. 101.

Per la nomina della maestra-aggiunta dei lavori femminili nelle scuole miste dirette da un maestro, la Municipalità non è obbligata ad esporre avviso di concorso.

## Art. 102.

Le Municipalità possono dispensarsi dal riaprire il concorso per la nomina dei maestri, qualora abbiano rinnovato, entro il mese di luglio, il contratto approvato dall'Ispettore di Cir-

condario con quelli già in carica, purchè sieno questi muniti di certificati d'idoneità assoluta.

## Art. 103.

Quando un beneficiato ecclesiastico, con onere di scuola, non fosse riconosciuto idoneo ad insegnare in una scuola primaria, dovrà contribuire, sulla rendita del beneficio, una somma da determinarsi dal Consiglio di Stato, d'accordo coll'Autorità ecclesiastica, per costituire o completare l'onorario d'altro maestro.

A questo effetto gli amministratori dei legati o benefici scolastici faranno conoscere all'Ispettore scolastico del Circondario il rendiconto della loro gestione, e gli atti risguardanti la loro fondazione quando sieno richiesti.

## Art. 104.

Il maestro sta in carica quattro anni, e può sempre essere rieletto.

## Art. 105.

Il maestro potrà abbandonare la scuola alla fine dell'anno scolastico anche prima della scadenza del quadriennio, purchè abbia chiesto il suo congedo al Dipartimento della Pubblica Educazione entro il mese di giugno, per l'intermediario della Municipalità e dell'Ispettore di Circondario.

§. Nei casi di malattia di un maestro, quando questa si protragga oltre una settimana, verrà supplito alla scuola con altro maestro, previa l'approvazione dell'Ispettore di Circondario.

Sino ad un mese, la supplenza è pagata dal Comune; passato il mese, è a carico del supplito; il supplito però non è tenuto corrispondere oltre la misura del proprio soldo.

## Art. 106.

Durante l'anno scolastico, nessun maestro potrà assumere altra occupazione, che possa distonararlo dall'esatto adempimento dei propri doveri.

## Art. 107.

Sono assolutamente incompatibili colle funzioni di maestro quelle di sindaco o municipale.

denti, i discendenti, il fratello, lo zio ed il nipote consanguinei.

## Art. 97.

Fatta la nomina, tra la Municipalità ed il maestro deve tosto essere stipulato il contratto sulla base dell'avviso di concorso e sottoscritto da ambe le parti, giusta il formulario che verrà indicato nel regolamento.

## Art. 98.

La nomina del maestro, i documenti prodotti dallo stesso ed una copia del contratto saranno trasmessi, entro due giorni, all'Ispettore di Circondario, e da questo al Dipartimento per la voluta approvazione.

## Art. 99.

Nel caso che il concorso abbia per risultato, o che non si presenti alcun aspirante, o che nessuno degli aspiranti sia tale da riunire pienamente i requisiti legali, la Municipalità avrà cura:

a) di provvedere, se vi sia urgenza, con una nomina temporanea, da notificarsi all'Ispettore di Circondario;

b) di aprire un secondo concorso pubblico, e di procedere ad una nomina stabile nei modi e colle norme prescritte di sopra.

## Art. 100.

Avvenendo che anche i risultati del secondo concorso non corrispondano all'aspettativa, continuerà fino alla fine dell'anno il maestro provvisorio.

## Art. 101.

Per la nomina della maestra-aggiunta dei lavori femminili nelle scuole miste dirette da un maestro, la Municipalità non è obbligata ad esporre avviso di concorso.

## Art. 102.

Le Municipalità possono dispensarsi dal riaprire il concorso per la nomina dei maestri, qualora abbiano rinnovato, entro il mese di luglio, il contratto approvato dall'Ispettore di Cir-

condario con quelli già in carica, purchè sieno questi muniti di certificati d'idoneità assoluta.

## Art. 103.

Quando un beneficiato ecclesiastico, con onere di scuola, non fosse riconosciuto idoneo ad insegnare in una scuola primaria, dovrà contribuire, sulla rendita del beneficio, una somma da determinarsi dal Consiglio di Stato, d'accordo col l'Autorità ecclesiastica, per costituire o completare l'onorario d'altro maestro.

A questo effetto gli amministratori dei legati o benefici scolastici faranno conoscere all'Ispettore scolastico del Circondario il rendiconto della loro gestione, e gli atti risguardanti la loro fondazione quando sieno richiesti.

## Art. 104.

Il maestro sta in carica quattro anni, e può sempre essere rieletto.

## Art. 105.

Il maestro potrà abbandonare la scuola alla fine dell'anno scolastico anche prima della scadenza del quadriennio, purchè abbia chiesto il suo congedo al Dipartimento della Pubblica Educazione entro il mese di giugno, per l'intermediario della Municipalità e dell'Ispettore di Circondario.

§. Nei casi di malattia di un maestro, quando questa si protragga oltre una settimana, verrà supplito alla scuola con altro maestro, previa l'approvazione dell'Ispettore di Circondario.

Sino ad un mese, la supplenza è pagata dal Comune; passato il mese, è a carico del supplito; il supplito però non è tenuto corrispondere oltre la misura del proprio soldo.

## Art. 106.

Durante l'anno scolastico, nessun maestro potrà assumere altra occupazione, che possa distonararlo dall'esatto adempimento dei propri doveri.

## Art. 107.

Sono assolutamente incompatibili colle funzioni di maestro quelle di sindaco o municipale.

## Art. 108.

In genere poi nessuna funzione, professione o mestiere potrà essere esercitato dagli istitutori senza una preventiva autorizzazione del Dipartimento di Pubblica Educazione.

Questa autorizzazione è revocabile in ogni tempo.

## CAPITOLO XI.

## Lagnanze, sospensione, destituzione.

## Art. 109.

Le lagnanze del maestro contro i genitori, o dei genitori contro gli allievi per fatti d'insubordinazione o di cattiva condotta, come quelle dei genitori contro il maestro, in primo luogo devono essere prodotte alla Delegazione scolastica, che, quando ne è il caso, le trasmette alla Municipalità.

## Art. 110.

Dove questa non riesca a por rimedio ai lamentati disordini, la Delegazione le trasmette all'Ispettore di Circondario. Nei casi più gravi, decide il Dipartimento di Pubblica Educazione.

## Art. 111.

Il Dipartimento di Pubblica Educazione, salvo ricorso al Consiglio di Stato, può ordinare una diminuzione di onorario, o sospendere, per sei mesi al più, un maestro od una maestra per causa di negligenza, d'insubordinazione o di cattiva condotta.

§ 1. L'Ispettore di Circondario può punire i maestri, che non osservano i loro doveri, con una multa da fr. 10 a 30, salvo appello al Dipartimento.

§ 2. Le Municipalità possono infliggere, per lo stesso motivo, una multa da fr. 1 a 10, salvo appello all'Ispettore.

## Art. 112.

La sospensione priva colui, che ne è l'oggetto, dell'esercizio delle sue funzioni durante il tempo che venne determinato, o lo rende inabile ad insegnare nel Comune dopo si ritrova, per 4 anni.

## Art. 113.

Il Consiglio di Stato può destituire un maestro nei casi più gravi mediante decreto motivato, e sentiti prima la Municipalità, l'Ispettore di Circondario, l'Ispettore generale, il maestro stesso, e dietro preavviso del Dipartimento di Pubblica Educazione.

La destituzione porta il ritiro della patente, che non potrà essere più restituita senza l'avviso favorevole della Commissione cantonale per gli studi.

## CAPITOLO XII.

## Dei corsi di ripetizione per i maestri.

## Art. 114.

Ogni tre anni il Consiglio di Stato potrà, verificandosene il bisogno, ordinare, durante le vacanze, un corso di ripetizione per i maestri, in quella località che riterrà più opportuna.

Esso sarà diretto dal personale insegnante delle Scuole Normali.

## Art. 115.

Saranno chiamati a frequentarlo quei maestri che, a giudizio del Dipartimento di Pubblica Educazione, ne avessero bisogno.

§ 1. Volta per volta sarà fissata la durata del corso.

§ 2. I maestri chiamati riceveranno dallo Stato un sussidio di franchi *due* al giorno.

## Art. 116.

Potranno ancora essere ammessi al corso di ripetizione quei giovani e quelle giovani che, avendo acquistato un grado sufficiente di coltura in un istituto qualsiasi d'educazione, desiderassero entrare nella carriera dell'insegnamento.

## Art. 117.

Alla fine dei corsi di ripetizione gli allievi, di cui all'articolo precedente, subiranno un esame, in seguito al quale sarà loro rilasciata o rifiutata la patente.

§. Secondo il risultato dell'esame, la patente potrà essere anche provvisoria e condizionata alla ripetizione.

## Art. 108.

In genere poi nessuna funzione, professione o mestiere potrà essere esercitato dagli istitutori senza una preventiva autorizzazione del Dipartimento di Pubblica Educazione.

Questa autorizzazione è revocabile in ogni tempo.

## CAPITOLO XI.

## Lagnanze, sospensione, destituzione.

## Art. 109.

Le lagnanze del maestro contro i genitori, o dei genitori contro gli allievi per fatti d'insubordinazione o di cattiva condotta, come quelle dei genitori contro il maestro, in primo luogo devono essere prodotte alla Delegazione scolastica, che, quando ne è il caso, le trasmette alla Municipalità.

## Art. 110.

Dove questa non riesca a por rimedio ai lamentati disordini, la Delegazione le trasmette all'Ispettore di Circondario. Nei casi più gravi, decide il Dipartimento di Pubblica Educazione.

## Art. 111.

Il Dipartimento di Pubblica Educazione, salvo ricorso al Consiglio di Stato, può ordinare una diminuzione di onorario, o sospendere, per sei mesi al più, un maestro od una maestra per causa di negligenza, d'insubordinazione o di cattiva condotta.

§ 1. L'Ispettore di Circondario può punire i maestri, che non osservano i loro doveri, con una multa da fr. 10 a 30, salvo appello al Dipartimento.

§ 2. Le Municipalità possono infliggere, per lo stesso motivo, una multa da fr. 1 a 10, salvo appello all'Ispettore.

## Art. 112.

La sospensione priva colui, che ne è l'oggetto, dell'esercizio delle sue funzioni durante il tempo che venne determinato, o lo rende inabile ad insegnare nel Comune dopo si ritrova, per 4 anni.

## Art. 113.

Il Consiglio di Stato può destituire un maestro nei casi più gravi mediante decreto motivato, e sentiti prima la Municipalità, l'Ispettore di Circondario, l'Ispettore generale, il maestro stesso, e dietro preavviso del Dipartimento di Pubblica Educazione.

La destituzione porta il ritiro della patente, che non potrà essere più restituita senza l'avviso favorevole della Commissione cantonale per gli studi.

## CAPITOLO XII.

## Dei corsi di ripetizione per i maestri.

## Art. 114.

Ogni tre anni il Consiglio di Stato potrà, verificandosene il bisogno, ordinare, durante le vacanze, un corso di ripetizione per i maestri, in quella località che riterrà più opportuna.

Esso sarà diretto dal personale insegnante delle Scuole Normali.

## Art. 115.

Saranno chiamati a frequentarlo quei maestri che, a giudizio del Dipartimento di Pubblica Educazione, ne avessero bisogno.

§ 1. Volta per volta sarà fissata la durata del corso.

§ 2. I maestri chiamati riceveranno dallo Stato un sussidio di franchi *due* al giorno.

## Art. 116.

Potranno ancora essere ammessi al corso di ripetizione quei giovani e quelle giovani che, avendo acquistato un grado sufficiente di coltura in un istituto qualsiasi d'educazione, desiderassero entrare nella carriera dell'insegnamento.

## Art. 117.

Alla fine dei corsi di ripetizione gli allievi, di cui all'articolo precedente, subiranno un esame, in seguito al quale sarà loro rilasciata o rifiutata la patente.

§. Secondo il risultato dell'esame, la patente potrà essere anche provvisoria e condizionata alla ripetizione.

## CAPITOLO XIII.

## Dell'onorario dei maestri.

## Art. 118.

L'onorario dei maestri delle scuole primarie o elementari pubbliche è fissato dai Comuni o dai Consorzi; esso però non potrà essere inferiore a fr. 500 per le scuole di una durata di sei mesi, ed a fr. 600 per quelle di una durata maggiore.

§. Quei Comuni e quei maestri che stipuleranno, o sotto qualsiasi forma, anche verbale, converranno onorario inferiore a quello che apparirà dal contratto ufficiale, incorreranno nelle seguenti penalità:

a) I maestri saranno multati in fr. 100. In caso di recidiva, oltre la multa, incorreranno nella sospensione di un anno;

b) I Comuni non riceveranno il sussidio scolastico dello Stato, salvo regresso contro la Municipalità.

## Art. 119.

Trattandosi di scuole stabilite in Comuni o frazioni di Comuni in condizioni eccezionali, il Consiglio di Stato potrà accordare una riduzione dell'onorario minimo determinato nel precedente articolo.

## Art. 120.

L'onorario delle maestre potrà essere di  $\frac{1}{5}$  minore di quello dei maestri.

## Art. 121.

Ove il maestro o la maestra non siano già abitanti nel Comune, avranno inoltre diritto all'alloggio, consistente in una camera con cucina separata, e possibilmente con un pezzo di terreno per ortaglia.

## Art. 122.

Per ogni scuola primaria pubblica, regolarmente stabilita, lo Stato accorda un sussidio come segue:

Se di maschi o mista, da fr. 100 a 250; se di femmine, da fr. 90 a 200.

§. Nei casi contemplati dall'art. 119 il sussidio sarà determinato dal Consiglio di Stato, e non sarà maggiore di franchi 150.

## Art. 123.

L'onorario dei docenti è esente da qualsiasi imposta.

## Art. 124.

Agli Asili d'Infanzia, aperti e sostenuti dalla carità pubblica, il sussidio sarà da 100 a 200 franchi, quando i rispettivi statuti siano stati approvati dal Consiglio di Stato.

## Art. 125.

Nell'applicare il sussidio alle scuole primarie si ha riguardo principalmente:

a) alla condizione economica del Comune;

b) al numero delle scuole;

c) all'onorario che effettivamente viene pagato al docente o docenti;

d) alla spesa fatta per aver buoni ed adatti locali scolastici;

e) allo zelo del maestro e dell'autorità comunale, ed al progresso della scolaresca;

f) al risultato delle scuole di ripetizione.

§. Si avrà cura speciale riguardo a quei Comuni che lo devolvemente facessero sacrifici per mantenere due scuole divise per sesso, anziché una sola mista.

## Art. 126.

Non si accorderà nessun sussidio nè a scuole primarie nè ad Asili d'Infanzia, ove consti che questi istituti sono dotati di fondi propri sufficienti.

## Art. 127.

Quando il sussidio venga sospeso o rifiutato per irregolarità della scuola, se ciò avviene per colpa del maestro, questi ne porterà il danno; se dalla Municipalità o del Comune, il danno sarà a carico della parte in colpa.

## CAPITOLO XIII.

## Dell'onorario dei maestri.

## Art. 118.

L'onorario dei maestri delle scuole primarie o elementari pubbliche è fissato dai Comuni o dai Consorzi; esso però non potrà essere inferiore a fr. 500 per le scuole di una durata di sei mesi, ed a fr. 600 per quelle di una durata maggiore.

§. Quei Comuni e quei maestri che stipuleranno, o sotto qualsiasi forma, anche verbale, converranno onorario inferiore a quello che apparirà dal contratto ufficiale, incorreranno nelle seguenti penalità:

a) I maestri saranno multati in fr. 100. In caso di recidiva, oltre la multa, incorreranno nella sospensione di un anno;

b) I Comuni non riceveranno il sussidio scolastico dello Stato, salvo regresso contro la Municipalità.

## Art. 119.

Trattandosi di scuole stabilite in Comuni o frazioni di Comuni in condizioni eccezionali, il Consiglio di Stato potrà accordare una riduzione dell'onorario minimo determinato nel precedente articolo.

## Art. 120.

L'onorario delle maestre potrà essere di  $\frac{1}{5}$  minore di quello dei maestri.

## Art. 121.

Ove il maestro o la maestra non siano già abitanti nel Comune, avranno inoltre diritto all'alloggio, consistente in una camera con cucina separata, e possibilmente con un pezzo di terreno per ortaglia.

## Art. 122.

Per ogni scuola primaria pubblica, regolarmente stabilita, lo Stato accorda un sussidio come segue:

Se di maschi o mista, da fr. 100 a 250; se di femmine, da fr. 90 a 200.

§. Nei casi contemplati dall'art. 119 il sussidio sarà determinato dal Consiglio di Stato, e non sarà maggiore di franchi 150.

## Art. 123.

L'onorario dei docenti è esente da qualsiasi imposta.

## Art. 124.

Agli Asili d'Infanzia, aperti e sostenuti dalla carità pubblica, il sussidio sarà da 100 a 200 franchi, quando i rispettivi statuti siano stati approvati dal Consiglio di Stato.

## Art. 125.

Nell'applicare il sussidio alle scuole primarie si ha riguardo principalmente:

a) alla condizione economica del Comune;

b) al numero delle scuole;

c) all'onorario che effettivamente viene pagato al docente o docenti;

d) alla spesa fatta per aver buoni ed adatti locali scolastici;

e) allo zelo del maestro e dell'autorità comunale, ed al progresso della scolarità;

f) al risultato delle scuole di ripetizione.

§. Si avrà cura speciale riguardo a quei Comuni che lo devolvemente facessero sacrifici per mantenere due scuole divise per sesso, anziché una sola mista.

## Art. 126.

Non si accorderà nessun sussidio nè a scuole primarie nè ad Asili d'Infanzia, ove consti che questi istituti sono dotati di fondi propri sufficienti.

## Art. 127.

Quando il sussidio venga sospeso o rifiutato per irregolarità della scuola, se ciò avviene per colpa del maestro, questi ne porterà il danno; se dalla Municipalità o del Comune, il danno sarà a carico della parte in colpa.

## CAPITOLO XIV.

Dei mezzi di provvedere all'onorario dei maestri.

## Art. 128.

I mezzi coi quali si deve provvedere all'onorario dei maestri ed alle altre spese scolastiche, sono:

1. I fondi scolastici speciali (legati ecc.);
2. I redditi comunali;
3. Le imposte;
4. I sussidi che lo Stato accorda ai Comuni.

## Art. 129.

Lo Stato incoraggerà con speciali sussidi quei Comuni, i quali porranno nel loro conto preventivo una posta destinata a formare dei fondi scolastici.

## CAPITOLO XV.

Dalle Autorità che vegliano direttamente sulle scuole primarie.

## A. Dell'Ispettore generale e degli Ispettori di Circondario.

## Art. 130.

Provvedono alla direzione immediata delle scuole primarie e delle scuole maggiori e di disegno isolate, un Ispettore generale e 22 Ispettori di Circondario, nominati dal Consiglio di Stato. Essi stanno in carica 4 anni.

## Art. 131.

L'Ispettore generale risiede presso il Dipartimento di Pubblica Educazione; gli Ispettori di Circondario, di regola, nel rispettivo Circondario.

§. I Circondari sono determinati dal Consiglio di Stato.

## Art. 132.

L'onorario dell'Ispettore generale è determinato dalla presente legge. Gli Ispettori di Circondario ricevono una indennità di fr. 200 a 300.

## Art. 133.

L'Ispettore generale coadjuva il Dipartimento di Pubblica Educazione, da cui dipende, per tutto quanto riguarda le scuole primarie ed il loro incremento.

Gli Ispettori di Circondario visitano le scuole affidate alla loro direzione, almeno due volte all'anno; assistono o si fanno rappresentare agli esami finali; danno alle Municipalità, alle delegazioni scolastiche, ai maestri, gli ordini ed i suggerimenti opportuni, ed esigono da loro l'esatto adempimento dei loro doveri. Essi suggeriscono i miglioramenti che reputano necessari: fanno ogni anno rapporto all'Ispettore generale e preavvisano sui sussidi.

## Art. 134.

Insorgendo questioni, o avvenendo casi di insubordinazione per parte di allievi, od altre mancanze per parte dei genitori, maestri, Municipalità, Commissioni scolastiche, ecc., l'Ispettore di Circondario li sente verbalmente nel proprio ufficio o sul luogo, e da quelle ingiunzioni che crede opportune, facendone rapporto all'Ispettore generale.

§. Se però la questione richiedesse pronto scioglimento e fosse pericoloso il ritardo, l'Ispettore provvederà d'urgenza, chiedendo all'uopo l'appoggio della Municipalità e del Commissario.

## Art. 135.

Vi è sempre luogo a ricorso al Dipartimento, al quale l'Ispettore di Circondario dovrà far rapporto entro tre giorni al più tardi.

## Art. 136.

Potrà pure l'Ispettore di Circondario, in caso di negligenza della Municipalità nel provvedere le cose necessarie alla scuola, far eseguire egli stesso le provviste o i lavori prescritti sino alla somma di fr. 30, e l'ammontare delle spese sarà rimborsato dal Comune. In caso di renitenza o di ritardo al rimborso, il Dipartimento ne ordinerà la esazione per mezzo del Commissario distrettuale.

## CAPITOLO XIV.

Dei mezzi di provvedere all'onorario dei maestri.

## Art. 128.

I mezzi coi quali si deve provvedere all'onorario dei maestri ed alle altre spese scolastiche, sono:

1. I fondi scolastici speciali (legati ecc.);
2. I redditi comunali;
3. Le imposte;
4. I sussidi che lo Stato accorda ai Comuni.

## Art. 129.

Lo Stato incoraggerà con speciali sussidi quei Comuni, i quali porranno nel loro conto preventivo una posta destinata a formare dei fondi scolastici.

## CAPITOLO XV.

Dalle Autorità che vegliano direttamente sulle scuole primarie.

## A. Dell'Ispettore generale e degli Ispettori di Circondario.

## Art. 130.

Provvedono alla direzione immediata delle scuole primarie e delle scuole maggiori e di disegno isolate, un Ispettore generale e 22 Ispettori di Circondario, nominati dal Consiglio di Stato. Essi stanno in carica 4 anni.

## Art. 131.

L'Ispettore generale risiede presso il Dipartimento di Pubblica Educazione; gli Ispettori di Circondario, di regola, nel rispettivo Circondario.

§. I Circondari sono determinati dal Consiglio di Stato.

## Art. 132.

L'onorario dell'Ispettore generale è determinato dalla presente legge. Gli Ispettori di Circondario ricevono una indennità di fr. 200 a 300.

## Art. 133.

L'Ispettore generale coadjuva il Dipartimento di Pubblica Educazione, da cui dipende, per tutto quanto riguarda le scuole primarie ed il loro incremento.

Gli Ispettori di Circondario visitano le scuole affidate alla loro direzione, almeno due volte all'anno; assistono o si fanno rappresentare agli esami finali; danno alle Municipalità, alle delegazioni scolastiche, ai maestri, gli ordini ed i suggerimenti opportuni, ed esigono da loro l'esatto adempimento dei loro doveri. Essi suggeriscono i miglioramenti che reputano necessari: fanno ogni anno rapporto all'Ispettore generale e preavvisano sui sussidi.

## Art. 134.

Insorgendo questioni, o avvenendo casi di insubordinazione per parte di allievi, od altre mancanze per parte dei genitori, maestri, Municipalità, Commissioni scolastiche, ecc., l'Ispettore di Circondario li sente verbalmente nel proprio ufficio o sul luogo, e da quelle ingiunzioni che crede opportune, facendone rapporto all'Ispettore generale.

§. Se però la questione richiedesse pronto scioglimento e fosse pericoloso il ritardo, l'Ispettore provvederà d'urgenza, chiedendo all'uopo l'appoggio della Municipalità e del Commissario.

## Art. 135.

Vi è sempre luogo a ricorso al Dipartimento, al quale l'Ispettore di Circondario dovrà far rapporto entro tre giorni al più tardi.

## Art. 136.

Potrà pure l'Ispettore di Circondario, in caso di negligenza della Municipalità nel provvedere le cose necessarie alla scuola, far eseguire egli stesso le provviste o i lavori prescritti sino alla somma di fr. 30, e l'ammontare delle spese sarà rimborsato dal Comune. In caso di renitenza o di ritardo al rimborso, il Dipartimento ne ordinerà la esazione per mezzo del Commissario distrettuale.

## Art. 137.

In tutti i casi d'urgenza l'Ispettore di Circondario provvede a che le scuole non subiscano alcuna interruzione o detrimento, e quando le misure prese accedano le sue competenze indicate nella presente legge, ne fa tosto rapporto all'Ispettore generale.

## Art. 138.

Per ottenere l'esecuzione delle leggi, dei regolamenti e degli ordini scolastici, l'Ispettore di Circondario può comminare delle multe sino a fr. 30, facendone rapporto al Dipartimento per l'applicazione, salvo ricorso.

## Art. 139.

Il modo di sorveglianza delle scuole primarie private da parte degli Ispettori, è determinato nel regolamento.

**B. Della Delegazione scolastica.**

## Art. 140.

Le Municipalità sono tenute a cooperare efficacemente al buon andamento delle scuole comunali.

A questo fine nominano dentro o fuori del loro seno, una Delegazione, che è detta *Delegazione scolastica*.

§ 1. La Delegazione, per le scuole femminili, si fa coadiuvare da una o più visitatrici.

§ 2. Ove due o più Comuni vicini abbiano costituito una sola scuola consortile, la Delegazione sarà nominata dalle Municipalità riunite.

§ 3. La medesima o le medesime persone possono essere delegati scolastici presso le scuole di diversi Comuni.

## Art. 141.

La Delegazione scolastica rimane in carica tre anni e può sempre essere confermata.

§. Per la prima volta niuno il quale non sia in grado di addurre legittimi motivi, non può rifiutare la carica di delegato scolastico. Ma chi l'ha già esercitata per tre anni non

può essere obbligato ad assumerla di nuovo, se non dopo un intervallo non minore di anni tre.

## Art. 142.

Quando una Delegazione scolastica trascurasse gravemente i suoi doveri o non tenesse conto degli avvertimenti che le sono diretti, potrà, sopra il preavviso dell'Ispettore generale, essere destituita dal Dipartimento di Pubblica Educazione, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 143.

La Delegazione scolastica è specialmente incaricata:

1. Di vegliare sulla condotta e sulla moralità dei maestri e degli allievi, così come sull'andamento in genere delle scuole.

2. Di assecondare i maestri nel reprimere l'insubordinazione degli allievi e la negligenza dei genitori, e di pronunciare multe ove ne sia il caso.

3. Di decidere le differenze che potessero nascere fra i maestri ed i genitori, di conciliarle possibilmente, ed in caso contrario di riferirne alla Municipalità.

4. Di vegliare a che la scuola abbia luogo nei giorni e nelle ore stabilite.

5. Di proporre alla Municipalità il regolamento scolastico particolare.

6. Di procedere alle visite delle scuole volute dai regolamenti.

7. Di preavvisare sulla domanda di esenzione temporanea dall'obbligo di frequentare la scuola.

8. Di fare alla Municipalità le proposte per la nomina dei maestri.

## Art. 144.

La Delegazione scolastica ha il dovere di accertarsi che i fanciulli i quali non frequentano le scuole pubbliche, ricevono una istruzione sufficiente in una scuola privata.

Il modo di procedere a questa constatazione è determinato nel regolamento.

## Art. 137.

In tutti i casi d'urgenza l'Ispettore di Circondario provvede a che le scuole non subiscano alcuna interruzione o detrimento, e quando le misure prese accedano le sue competenze indicate nella presente legge, ne fa tosto rapporto all'Ispettore generale.

## Art. 138.

Per ottenere l'esecuzione delle leggi, dei regolamenti e degli ordini scolastici, l'Ispettore di Circondario può comminare delle multe sino a fr. 30, facendone rapporto al Dipartimento per l'applicazione, salvo ricorso.

## Art. 139.

Il modo di sorveglianza delle scuole primarie private da parte degli Ispettori, è determinato nel regolamento.

**B. Della Delegazione scolastica.**

## Art. 140.

Le Municipalità sono tenute a cooperare efficacemente al buon andamento delle scuole comunali.

A questo fine nominano dentro o fuori del loro seno, una Delegazione, che è detta *Delegazione scolastica*.

§ 1. La Delegazione, per le scuole femminili, si fa coadiuvare da una o più visitatrici.

§ 2. Ove due o più Comuni vicini abbiano costituito una sola scuola consortile, la Delegazione sarà nominata dalle Municipalità riunite.

§ 3. La medesima o le medesime persone possono essere delegati scolastici presso le scuole di diversi Comuni.

## Art. 141.

La Delegazione scolastica rimane in carica tre anni e può sempre essere confermata.

§. Per la prima volta niuno il quale non sia in grado di addurre legittimi motivi, non può rifiutare la carica di delegato scolastico. Ma chi l'ha già esercitata per tre anni non

può essere obbligato ad assumerla di nuovo, se non dopo un intervallo non minore di anni tre.

## Art. 142.

Quando una Delegazione scolastica trascurasse gravemente i suoi doveri o non tenesse conto degli avvertimenti che le sono diretti, potrà, sopra il preavviso dell'Ispettore generale, essere destituita dal Dipartimento di Pubblica Educazione, salvo ricorso al Consiglio di Stato

## Art. 143.

La Delegazione scolastica è specialmente incaricata:

1. Di vegliare sulla condotta e sulla moralità dei maestri e degli allievi, così come sull'andamento in genere delle scuole.

2. Di assecondare i maestri nel reprimere l'insubordinazione degli allievi e la negligenza dei genitori, e di pronunciare multe ove ne sia il caso.

3. Di decidere le differenze che potessero nascere fra i maestri ed i genitori, di conciliarle possibilmente, ed in caso contrario di riferirne alla Municipalità.

4. Di vegliare a che la scuola abbia luogo nei giorni e nelle ore stabilite.

5. Di proporre alla Municipalità il regolamento scolastico particolare.

6. Di procedere alle visite delle scuole volute dai regolamenti.

7. Di preavvisare sulla domanda di esenzione temporanea dall'obbligo di frequentare la scuola.

8. Di fare alla Municipalità le proposte per la nomina dei maestri.

## Art. 144.

La Delegazione scolastica ha il dovere di accertarsi che i fanciulli i quali non frequentano le scuole pubbliche, ricevono una istruzione sufficiente in una scuola privata.

Il modo di procedere a questa constatazione è determinato nel regolamento.

## TITOLO III.

**Dell' insegnamento secondario.**

## CAPITOLO I.

## Delle Scuole maggiori.

## Art. 145.

Le scuole maggiori sono il primo grado delle scuole secondarie, e sono destinate a completare e ad estendere l'insegnamento impartito nelle scuole primarie, nonchè a preparare gli allievi al corso letterario o tecnico, ed alle scuole normali.

§. Queste scuole sono mantenute dallo Stato col concorso dei Comuni, come sarà detto in seguito.

## Art. 146.

Le scuole maggiori sono maschili o femminili.

## Art. 147.

I docenti delle scuole maggiori vengono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, e stipendiati dallo Stato a tenore di legge.

## Art. 148.

La spesa dei locali, utensili, lumi e fuoco, è a carico del Comune o Consorzio di Comuni.

§. Non potrà per questo titolo essere esatta alcuna tassa dagli scolari.

## Art. 149.

Quando più Comuni s'accordino a mantenere una scuola, il rispettivo contributo, previsto dall'articolo precedente, sarà regolato avuto riguardo al numero della popolazione, ed alla distanza del luogo in cui essa si tiene, quando non vi sieno convenzioni speciali in proposito.

## Art. 150.

La Direzione immediata delle scuole maggiori isolate, è esercitata dagli Ispettori (art. 130), e dalla Municipalità locale, per mezzo della Delegazione scolastica locale (art. 140).

§. Queste Autorità hanno, in genere, riguardo alle scuole maggiori gli stessi doveri di vigilanza che per le scuole primarie.

## SEZIONE PRIMA.

**Delle Scuole maggiori maschili.**

## Art. 151.

In ogni Distretto del Cantone, che non si trovi in condizioni favorevoli per approfittare già di altro Istituto pubblico di insegnamento secondario, vi è almeno una scuola maggiore maschile.

§. Ne potranno essere istituite anche nei Distretti aventi già altra scuola secondaria, nella località da questa notevolmente distanti, e che presentano un ragguardevole numero di popolazione.

## Art. 152.

La sede della scuola sarà in quel Comune che per centralità o popolazione, o per comodità di locali, o per altre favorevoli circostanze, può meritare la preferenza.

## Art. 153.

L'insegnamento viene impartito da un o due maestri, o da un maestro direttore, e di regola, da un aggiunto, quando il numero degli scolari oltrepassi i 40. In tal caso la scuola avrà due locali separati.

## Art. 154.

Ciascuna scuola maggiore è divisa in tre classi. Ogni classe trattiene ordinariamente l'allievo per un anno. Le due prime classi comprendono gli insegnamenti propri del corso preparatorio alle scuole ginnasiali o tecniche, in guisa che gli allievi che hanno compiuto lodevolmente due anni alla scuola maggiore, possano passare al corso tecnico o al ginnasio. La terza classe potrà abbracciare anche gli insegnamenti del primo anno del corso tecnico propriamente detto, ed è destinata in genere a completare l'istruzione di quelli allievi che terminano i loro studi nelle scuole maggiori, o che intendono frequentare le scuole normali.

## TITOLO III.

**Dell' insegnamento secondario.**

## CAPITOLO I.

## Delle Scuole maggiori.

## Art. 145.

Le scuole maggiori sono il primo grado delle scuole secondarie, e sono destinate a completare e ad estendere l'insegnamento impartito nelle scuole primarie, nonchè a preparare gli allievi al corso letterario o tecnico, ed alle scuole normali.

§. Queste scuole sono mantenute dallo Stato col concorso dei Comuni, come sarà detto in seguito.

## Art. 146.

Le scuole maggiori sono maschili o femminili.

## Art. 147.

I docenti delle scuole maggiori vengono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, e stipendiati dallo Stato a tenore di legge.

## Art. 148.

La spesa dei locali, utensili, lumi e fuoco, è a carico del Comune o Consorzio di Comuni.

§. Non potrà per questo titolo essere esatta alcuna tassa dagli scolari.

## Art. 149.

Quando più Comuni s'accordino a mantenere una scuola, il rispettivo contributo, previsto dall'articolo precedente, sarà regolato avuto riguardo al numero della popolazione, ed alla distanza del luogo in cui essa si tiene, quando non vi sieno convenzioni speciali in proposito.

## Art. 150.

La Direzione immediata delle scuole maggiori isolate, è esercitata dagli Ispettori (art. 130), e dalla Municipalità locale, per mezzo della Delegazione scolastica locale (art. 140).

§. Queste Autorità hanno, in genere, riguardo alle scuole maggiori gli stessi doveri di vigilanza che per le scuole primarie.

## SEZIONE PRIMA.

**Delle Scuole maggiori maschili.**

## Art. 151.

In ogni Distretto del Cantone, che non si trovi in condizioni favorevoli per approfittare già di altro Istituto pubblico di insegnamento secondario, vi è almeno una scuola maggiore maschile.

§. Ne potranno essere istituite anche nei Distretti aventi già altra scuola secondaria, nella località da questa notevolmente distanti, e che presentano un ragguardevole numero di popolazione.

## Art. 152.

La sede della scuola sarà in quel Comune che per centralità o popolazione, o per comodità di locali, o per altre favorevoli circostanze, può meritare la preferenza.

## Art. 153.

L'insegnamento viene impartito da un o due maestri, o da un maestro direttore, e di regola, da un aggiunto, quando il numero degli scolari oltrepassi i 40. In tal caso la scuola avrà due locali separati.

## Art. 154.

Ciascuna scuola maggiore è divisa in tre classi. Ogni classe trattiene ordinariamente l'allievo per un anno. Le due prime classi comprendono gli insegnamenti propri del corso preparatorio alle scuole ginnasiali o tecniche, in guisa che gli allievi che hanno compiuto lodevolmente due anni alla scuola maggiore, possano passare al corso tecnico o al ginnasio. La terza classe potrà abbracciare anche gli insegnamenti del primo anno del corso tecnico propriamente detto, ed è destinata in genere a completare l'istruzione di quelli allievi che terminano i loro studi nelle scuole maggiori, o che intendono frequentare le scuole normali.

## Art. 155.

Quando la scuola non riunisca per due anni consecutivi un numero di dieci allievi, si riterrà cessare colla fine del secondo anno scolastico; e cadrà senza diritto a compenso la nomina del rispettivo docente.

## Art. 156.

La tassa annuale da pagarsi dagli allievi è di fr. 7 per la scuola maggiore e di fr. 10 se vi è compresa anche la scuola di disegno.

§. Gli allievi attinenti a famiglie *assolutamente povere* sono dispensati da ogni tassa.

## Art. 157.

In ore non comprese nell'insegnamento ordinario, i giovanetti saranno addestrati negli esercizi ginnastici e nel canto.

## Art. 158.

Per essere ammesso ad una scuola maggiore maschile fa d'uopo:

1. Aver compiuti i 10 anni e non oltrepassati i 16.
2. Presentare il certificato di buona condotta morale e di avere terminati gli studi primari od elementari minori. L'attestato degli studi fatti non dispensa però da un esame preliminare d'ammissione.

## Art. 159.

L'allievo non può essere ritirato dalla scuola cui fu scritto, se non dopo avere compiuto l'anno scolastico e subito gli esami finali, eccetto che per gravi circostanze da riconoscersi dall'Ispettore di Circondario.

§. In ogni modo la tassa scolastica non subirà riduzione.

## Art. 160.

Alla fine d'ogni corso annuale vi sono esami pubblici, con distribuzione di premi forniti dallo Stato.

## SEZIONE SECONDA.

## Delle Scuole maggiori femminili.

## Art. 161.

In ogni Distretto vi sarà almeno una scuola elementare maggiore femminile.

In essa si insegnano:

- a) Religione;
- b) Lingua e composizione italiana;
- c) Lingua francese;
- d) Aritmetica e registrazione semplice;
- e) Storia;
- f) Geografia;
- g) Economia domestica ed orticoltura;
- h) Lavori femminili;
- i) Canto;
- l) Nozioni elementari sulla organizzazione politica della patria.

## Art. 162.

Le scuole maggiori femminili sono poste sotto la medesima sorveglianza che le maschili.

## Art. 163.

La tassa scolastica è di fr. 5.

## Art. 164.

Per le condizioni di ammissione delle allieve e per le altre discipline, si ritengono i dispositivi sopra indicati per le scuole maggiori maschili, in quanto sono applicabili alle femminili.

## CAPITOLO II.

## Scuole di disegno.

## Art. 165.

In ogni Distretto è istituita almeno una scuola di disegno.

§. Potranno essere eccettuati quei Distretti che per la pochezza della popolazione, o per altre circostanze, non fossero attualmente in condizione di profittarne.

## Art. 155.

Quando la scuola non riunisca per due anni consecutivi un numero di dieci allievi, si riterrà cessare colla fine del secondo anno scolastico; e cadrà senza diritto a compenso la nomina del rispettivo docente.

## Art. 156.

La tassa annuale da pagarsi dagli allievi è di fr. 7 per la scuola maggiore e di fr. 10 se vi è compresa anche la scuola di disegno.

§. Gli allievi attinenti a famiglie *assolutamente povere* sono dispensati da ogni tassa.

## Art. 157.

In ore non comprese nell'insegnamento ordinario, i giovanetti saranno addestrati negli esercizi ginnastici e nel canto.

## Art. 158.

Per essere ammesso ad una scuola maggiore maschile fa d'uopo:

1. Aver compiuti i 10 anni e non oltrepassati i 16.
2. Presentare il certificato di buona condotta morale e di avere terminati gli studi primari od elementari minori. L'attestato degli studi fatti non dispensa però da un esame preliminare d'ammissione.

## Art. 159.

L'allievo non può essere ritirato dalla scuola cui fu scritto, se non dopo avere compiuto l'anno scolastico e subito gli esami finali, eccetto che per gravi circostanze da riconoscersi dall'Ispettore di Circondario.

§. In ogni modo la tassa scolastica non subirà riduzione.

## Art. 160.

Alla fine d'ogni corso annuale vi sono esami pubblici, con distribuzione di premi forniti dallo Stato.

## SEZIONE SECONDA.

## Delle Scuole maggiori femminili.

## Art. 161.

In ogni Distretto vi sarà almeno una scuola elementare maggiore femminile.

In essa si insegnano:

- a) Religione;‡
- b) Lingua e composizione italiana;
- c) Lingua francese;
- d) Aritmetica e registrazione semplice;
- e) Storia;
- f) Geografia;
- g) Economia domestica ed orticoltura;
- h) Lavori femminili;
- i) Canto;
- l) Nozioni elementari sulla organizzazione politica della patria.

## Art. 162.

Le scuole maggiori femminili sono poste sotto la medesima sorveglianza che le maschili.

## Art. 163.

La tassa scolastica è di fr. 5.

## Art. 164.

Per le condizioni di ammissione delle allieve e per le altre discipline, si ritengono i dispositivi sopra indicati per le scuole maggiori maschili, in quanto sono applicabili alle femminili.

## CAPITOLO II.

## Scuole di disegno.

## Art. 165.

In ogni Distretto è istituita almeno una scuola di disegno.

§. Potranno essere eccettuati quei Distretti che per la pochezza della popolazione, o per altre circostanze, non fossero attualmente in condizione di profittarne.

## Art. 166.

La nomina dei maestri e degli aggiunti delle scuole di disegno è di competenza del Consiglio di Stato, e dura quattro anni.

E lo Stato che, a norma di legge, retribuisce i maestri di disegno.

## Art. 167.

Nella scelta della sede della scuola si avrà riguardo alla maggiore popolazione e alla maggiore centralità del Comune, del Distretto, ed alle altre circostanze favorevoli alla istituzione.

## Art. 168.

Per essere ammessi ad una scuola di disegno è necessario:

- a) Avere 10 anni compiuti;
- b) Presentare un certificato di buona condotta morale;
- c) Saper leggere e scrivere, e fare le prime quattro operazioni d'aritmetica.

## Art. 169.

In ogni scuola s'insegnano;

- a) Disegno d'ornamenti, copia dalla stampa e dal rilievo;
- b) Disegno degli ordini architettonici, piante, alzate e regole pratiche per segnare le ombre;
- c) Geometria pratico-piana, e dei solidi;
- d) Elementi di figura;
- e) Elementi di prospettiva lineare.

§. Inoltre gli allievi più avanzati saranno esercitati nei rami propri delle professioni od arti alle quali fossero chiamati.

## Art. 170.

L'orario sarà determinato dal Dipartimento, dietro progetto presentato dal maestro d'accordo coll'Ispettore di Circondario, o col Direttore della scuola secondaria, cui fosse addetta la scuola di disegno.

## Art. 171.

Quando il numero degli scolari oltrepassi i 50, oppure nel caso che s'insegnino parecchi rami, se il numero arriva ai 40, il Consiglio di Stato potrà nominare, se lo crede necessario, altro od altri maestri od aggiunti.

§. In tal caso il Dipartimento assegnerà al maestro aggiunto quel ramo o rami speciali di cui dovrà occuparsi.

## Art. 172.

La tassa annuale da pagarsi dagli allievi nelle scuole di disegno isolate è di fr. 7.

## Art. 173.

La scuola di disegno, ovunque è stabilita, serve per gli scolari di tutti gli istituti secondari, che si trovano nelle rispettive località.

§. A giudizio del Dipartimento, e sopra rapporto dell'Ispettorato, un maestro di disegno potrà essere obbligato ad insegnare anche in alcune scuole maggiori femminili, secondo il programma che sarà determinato dal regolamento.

Il Consiglio di Stato, se ne è il caso, potrà accordare al maestro una speciale retribuzione.

## Art. 174.

La spesa dei locali, utensili, lumi e fuoco per le scuole di disegno isolate, sarà sostenuta dal Comune o Comuni obbligati alla manutenzione delle scuole.

§. Saranno dispensati dal fornire i locali quei Comuni dove la scuola di disegno è aggregata ad altro istituto secondario che non sia una scuola maggiore.

## Art. 175.

Sarà stanziata annualmente nel preventivo una somma di fr. 300 come dote per gli studi ed acquisto di modelli.

## Art. 176.

Le scuole del disegno isolate sono sotto la sorveglianza stessa che le scuole maggiori. Quelle aggregate ad altro istituto di scuole secondarie, sono sotto la sorveglianza del direttore di queste.

## Art. 177.

Dopo due anni consecutivi durante i quali il numero degli scolari di una scuola di disegno non superò i 10 allievi, si riterrà cessata col secondo anno la rispettiva scuola, e senza compenso congedato il maestro.

*Leg. scol.*

## Art. 166.

La nomina dei maestri e degli aggiunti delle scuole di disegno è di competenza del Consiglio di Stato, e dura quattro anni.

E lo Stato che, a norma di legge, retribuisce i maestri di disegno.

## Art. 167.

Nella scelta della sede della scuola si avrà riguardo alla maggiore popolazione e alla maggiore centralità del Comune, del Distretto, ed alle altre circostanze favorevoli alla istituzione.

## Art. 168.

Per essere ammessi ad una scuola di disegno è necessario:

- a) Avere 10 anni compiuti;
- b) Presentare un certificato di buona condotta morale;
- c) Saper leggere e scrivere, e fare le prime quattro operazioni d'aritmetica.

## Art. 169.

In ogni scuola s'insegnano;

- a) Disegno d'ornamenti, copia dalla stampa e dal rilievo;
- b) Disegno degli ordini architettonici, piante, alzate e regole pratiche per segnare le ombre;
- c) Geometria pratico-piana, e dei solidi;
- d) Elementi di figura;
- e) Elementi di prospettiva lineare.

§. Inoltre gli allievi più avanzati saranno esercitati nei rami propri delle professioni od arti alle quali fossero chiamati.

## Art. 170.

L'orario sarà determinato dal Dipartimento, dietro progetto presentato dal maestro d'accordo coll'Ispettore di Circondario, o col Direttore della scuola secondaria, cui fosse addetta la scuola di disegno.

## Art. 171.

Quando il numero degli scolari oltrepassi i 50, oppure nel caso che s'insegnino parecchi rami, se il numero arriva ai 40, il Consiglio di Stato potrà nominare, se lo crede necessario, altro od altri maestri od aggiunti.

§. In tal caso il Dipartimento assegnerà al maestro aggiunto quel ramo o rami speciali di cui dovrà occuparsi.

## Art. 172.

La tassa annuale da pagarsi dagli allievi nelle scuole di disegno isolate è di fr. 7.

## Art. 173.

La scuola di disegno, ovunque è stabilita, serve per gli scolari di tutti gli istituti secondari, che si trovano nelle rispettive località.

§. A giudizio del Dipartimento, e sopra rapporto dell'Ispettorato, un maestro di disegno potrà essere obbligato ad insegnare anche in alcune scuole maggiori femminili, secondo il programma che sarà determinato dal regolamento.

Il Consiglio di Stato, se ne è il caso, potrà accordare al maestro una speciale retribuzione.

## Art. 174.

La spesa dei locali, utensili, lumi e fuoco per le scuole di disegno isolate, sarà sostenuta dal Comune o Comuni obbligati alla manutenzione delle scuole.

§. Saranno dispensati dal fornire i locali quei Comuni dove la scuola di disegno è aggregata ad altro istituto secondario che non sia una scuola maggiore.

## Art. 175.

Sarà stanziata annualmente nel preventivo una somma di fr. 300 come dote per gli studi ed acquisto di modelli.

## Art. 176.

Le scuole del disegno isolate sono sotto la sorveglianza stessa che le scuole maggiori. Quelle aggregate ad altro istituto di scuole secondarie, sono sotto la sorveglianza del direttore di queste.

## Art. 177.

Dopo due anni consecutivi durante i quali il numero degli scolari di una scuola di disegno non superò i 10 allievi, si riterrà cessata col secondo anno la rispettiva scuola, e senza compenso congedato il maestro.

*Leg. scol.*

## CAPITOLO III.

## Del Ginnasio cantonale e delle Scuole tecniche.

## Art. 178.

A Lugano vi è un Ginnasio cantonale ed una scuola tecnica.  
A Locarno, Bellinzona e Mendrisio vi è una scuola tecnica.

§. Sarà pure mantenuta in queste tre località la sezione letteraria attualmente esistente, quando, per l'epoca della nomina quadriennale dei docenti, presso la Direzione dell'Istituto consti che sono iscritti almeno sei allievi.

## Art. 179.

Presso i detti Istituti possono essere aperti dei convitti, secondochè sarà richiesto e riconosciuto conveniente dal Consiglio di Stato.

§. In tal caso lo Stato accorda gratuitamente all'assuntore i locali necessari nell'Istituto, con giardino annesso, qualora esista.

## Art. 180.

Le condizioni di assunzione di un convitto saranno regolate da speciale contratto tra lo Stato e l'assuntore, previo avviso di concorso nel *Foglio Ufficiale*.

## Art. 181.

Nel Ginnasio cantonale e nelle Scuole tecniche come sopra, il corso degli studi è di 6 anni, corrispondenti ad altrettante classi.

§. I primi due anni, in entrambi i corsi, ossia le classi I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>, costituiscono un corso di studi preparatorii.

## Art. 182.

I rami principali d'insegnamento pel Ginnasio cantonale sono:

1. Istruzione religiosa ;
2. Lingua e lettere italiane, latine e greche ;
3. Geografia e Storia ;
4. Aritmetica e Geometria ;
5. Lingua francese ;
6. Istruzione civica ;
7. Ginnastica e canto ;

## Art. 183.

I rami d'insegnamento per le Scuole tecniche sono :

1. Istruzione religiosa ;
2. Lingua e lettere italiane ;
3. Geografia e Storia ;
4. Aritmetica, Algebra elementare e Geometria ;
5. Lingua francese e tedesca ;
6. Contabilità ;
7. Disegno lineare ;
8. Storia naturale, Chimica, Fisica elementare ;
9. Ginnastica e canto.

## Art. 184.

Nelle sezioni letterarie, annesse alle Scuole tecniche, i rami d'insegnamento sono quelli dell'art. 182, meno il greco.

## Art. 185.

Presso il ginnasio e le scuole tecniche v'è una biblioteca ed un gabinetto per le scienze naturali. A quest'oggetto lo Stato accorda ogni anno un credito complessivo di 1,500 fr.

§. Uno dei professori ne sarà il custode, rimanendo risponsoevole degli oggetti affidati alle sue cure.

## Art. 186.

Per essere ammesso al corso preparatorio fa d'uopo :

1. Aver compito 9 anni e non oltrepassati i 15.

§. Il Dipartimento di Pubblica Educazione potrà fare delle eccezioni a questa regola.

2. Presentare il certificato di buona condotta, e quello assolutorio dalla scuola primaria.

## Art. 187.

L'allievo che frequenta il ginnasio o le scuole tecniche non può essere ritirato dalla scuola cui fu iscritto, se non dopo aver compito l'anno scolastico e subito gli esami finali, eccetto che per gravi circostanze da riconoscersi dal Dipartimento.

§. Chi senza approvazione del Dipartimento, si ritira, perde l'anno, e non può essere ulteriormente riammesso in

## CAPITOLO III.

## Del Ginnasio cantonale e delle Scuole tecniche.

## Art. 178.

A Lugano vi è un Ginnasio cantonale ed una scuola tecnica.  
A Locarno, Bellinzona e Mendrisio vi è una scuola tecnica.

§. Sarà pure mantenuta in queste tre località la sezione letteraria attualmente esistente, quando, per l'epoca della nomina quadriennale dei docenti, presso la Direzione dell'Istituto consti che sono iscritti almeno sei allievi.

## Art. 179.

Presso i detti Istituti possono essere aperti dei convitti, secondochè sarà richiesto e riconosciuto conveniente dal Consiglio di Stato.

§. In tal caso lo Stato accorda gratuitamente all'assuntore i locali necessari nell'Istituto, con giardino annesso, qualora esista.

## Art. 180.

Le condizioni di assunzione di un convitto saranno regolate da speciale contratto tra lo Stato e l'assuntore, previo avviso di concorso nel *Foglio Ufficiale*.

## Art. 181.

Nel Ginnasio cantonale e nelle Scuole tecniche come sopra, il corso degli studi è di 6 anni, corrispondenti ad altrettante classi.

§. I primi due anni, in entrambi i corsi, ossia le classi I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>, costituiscono un corso di studi preparatorii.

## Art. 182.

I rami principali d'insegnamento pel Ginnasio cantonale sono:

1. Istruzione religiosa ;
2. Lingua e lettere italiane, latine e greche ;
3. Geografia e Storia ;
4. Aritmetica e Geometria ;
5. Lingua francese ;
6. Istruzione civica ;
7. Ginnastica e canto ;

## Art. 183.

I rami d'insegnamento per le Scuole tecniche sono:

1. Istruzione religiosa ;
2. Lingua e lettere italiane ;
3. Geografia e Storia ;
4. Aritmetica, Algebra elementare e Geometria ;
5. Lingua francese e tedesca ;
6. Contabilità ;
7. Disegno lineare ;
8. Storia naturale, Chimica, Fisica elementare ;
9. Ginnastica e canto.

## Art. 184.

Nelle sezioni letterarie, annesse alle Scuole tecniche, i rami d'insegnamento sono quelli dell'art. 182, meno il greco.

## Art. 185.

Presso il ginnasio e le scuole tecniche v'è una biblioteca ed un gabinetto per le scienze naturali. A quest'oggetto lo Stato accorda ogni anno un credito complessivo di 1,500 fr.

§. Uno dei professori ne sarà il custode, rimanendo risponsoevole degli oggetti affidati alle sue cure.

## Art. 186.

Per essere ammesso al corso preparatorio fa d'uopo:

1. Aver compito 9 anni e non oltrepassati i 15.

§. Il Dipartimento di Pubblica Educazione potrà fare delle eccezioni a questa regola.

2. Presentare il certificato di buona condotta, e quello assolutorio dalla scuola primaria.

## Art. 187.

L'allievo che frequenta il ginnasio o le scuole tecniche non può essere ritirato dalla scuola cui fu iscritto, se non dopo aver compito l'anno scolastico e subito gli esami finali, eccetto che per gravi circostanze da riconoscersi dal Dipartimento.

§. Chi senza approvazione del Dipartimento, si ritira, perde l'anno, e non può essere ulteriormente riammesso in

nessun Istituto cantonale, se non dietro autorizzazione del suddetto Dipartimento.

Art. 188.

La tassa annuale da pagarsi dagli allievi del ginnasio o delle scuole tecniche sarà di fr. 20. Se è compresa la scuola di disegno, di fr. 30.

Pel corso preparatorio sono mantenute le tasse per le scuole maggiori.

Art. 189.

Gli allievi attinenti a famiglie povere sono dispensati da ogni tassa.

Art. 190.

Alla fine d'ogni corso annuale vi sono esami pubblici con distribuzione di premi forniti dallo Stato.

CAPITOLO IV.

Del Liceo cantonale.

Art. 191.

Il Liceo cantonale è stabilito in Lugano.

Art. 192.

Il Liceo cantonale comprende due corsi: il corso di filosofia ed il corso tecnico superiore.

§ 1. Tanto l'uno, quanto l'altro, si compiono in tre anni.

§ 2. Nell'ordinamento del corso tecnico superiore si avrà riguardo a che gli allievi, che hanno compito il 3° anno, possano passare al Politecnico federale.

Art. 193.

I rami principali d'insegnamento pel corso filosofico sono:

1. Religione;
2. Filosofia;
3. Storia universale;
4. Filologia e letteratura italiana, latina e greca;
5. Algebra e geometria;
6. Meccanica elementare, fisica sperimentale e chimica;
7. Storia naturale.

Art. 194.

I rami principali d'insegnamento pel corso tecnico superiore sono:

1. Religione;
2. Storia universale;
3. Lettere italiane;
4. Algebra e principi d'analisi, geometria, trigonometria, geometria analitica, geometria descrittiva e cosmografia;
5. Meccanica elementare, fisica sperimentale e chimica;
6. Storia naturale;
7. Lingua francese e tedesca;
8. Architettura.

Art. 195.

Nel Liceo i due corsi filosofico e tecnico potranno essere riuniti per udire lezioni comuni.

Art. 196.

Per essere ammessi al corso filosofico, o tecnico superiore, gli studenti dovranno esibire la prova di avere compiti gli studi ginnasiali e, rispettivamente, gli studi tecnici inferiori.

§ 1. Per le iscrizioni, esami, certificati e patenti del Liceo saranno corrisposte le tasse che verranno fissate da apposito regolamento.

§ 2. Il cumolo delle tasse di un anno non potrà essere maggiore di fr. 40 per ogni studente.

§ 3. Gli studenti poveri saranno dispensati da ogni tassa.

Art. 197.

Alla fine di ciascun corso, lo studente, che avrà subito lodevolmente gli esami prescritti dal regolamento, riceverà un attestato assolutorio.

Art. 198.

Un regolamento speciale determinerà a quali condizioni di cognizioni teoriche e pratiche potrà essere data la patente speciale di Agrimensura e di Architettura.

nessun Istituto cantonale, se non dietro autorizzazione del suddetto Dipartimento.

## Art. 188.

La tassa annuale da pagarsi dagli allievi del ginnasio o delle scuole tecniche sarà di fr. 20. Se è compresa la scuola di disegno, di fr. 30.

Pel corso preparatorio sono mantenute le tasse per le scuole maggiori.

## Art. 189.

Gli allievi attinenti a famiglie povere sono dispensati da ogni tassa.

## Art. 190.

Alla fine d'ogni corso annuale vi sono esami pubblici con distribuzione di premi forniti dallo Stato.

## CAPITOLO IV.

## Del Liceo cantonale.

## Art. 191.

Il Liceo cantonale è stabilito in Lugano.

## Art. 192.

Il Liceo cantonale comprende due corsi: il corso di filosofia ed il corso tecnico superiore.

§ 1. Tanto l'uno, quanto l'altro, si compiono in tre anni.

§ 2. Nell'ordinamento del corso tecnico superiore si avrà riguardo a che gli allievi, che hanno compito il 3° anno, possano passare al Politecnico federale.

## Art. 193.

I rami principali d'insegnamento pel corso filosofico sono:

1. Religione;
2. Filosofia;
3. Storia universale;
4. Filologia e letteratura italiana, latina e greca;
5. Algebra e geometria;
6. Meccanica elementare, fisica sperimentale e chimica;
7. Storia naturale.

## Art. 194.

I rami principali d'insegnamento pel corso tecnico superiore sono:

1. Religione;
2. Storia universale;
3. Lettere italiane;
4. Algebra e principi d'analisi, geometria, trigonometria, geometria analitica, geometria descrittiva e cosmografia;
5. Meccanica elementare, fisica sperimentale e chimica;
6. Storia naturale;
7. Lingua francese e tedesca;
8. Architettura.

## Art. 195.

Nel Liceo i due corsi filosofico e tecnico potranno essere riuniti per udire lezioni comuni.

## Art. 196.

Per essere ammessi al corso filosofico, o tecnico superiore, gli studenti dovranno esibire la prova di avere compiti gli studi ginnasiali e, rispettivamente, gli studi tecnici inferiori.

§ 1. Per le iscrizioni, esami, certificati e patenti del Liceo saranno corrisposte le tasse che verranno fissate da apposito regolamento.

§ 2. Il cumolo delle tasse di un anno non potrà essere maggiore di fr. 40 per ogni studente.

§ 3. Gli studenti poveri saranno dispensati da ogni tassa.

## Art. 197.

Alla fine di ciascun corso, lo studente, che avrà subito lodevolmente gli esami prescritti dal regolamento, riceverà un attestato assolutorio.

## Art. 198.

Un regolamento speciale determinerà a quali condizioni di cognizioni teoriche e pratiche potrà essere data la patente speciale di Agrimensura e di Architettura.

## Art. 199.

Presso il Liceo v'è una biblioteca, un gabinetto di fisica, di geodesia e meccanica, e di storia naturale, ed un orto bottanico.

## Art. 200.

Una dota annua di fr. 300 è assegnata ai gabinetti del Liceo, ed altra di franchi 500 per l'acquisto di opere e giornali scientifici-letterari da conservarsi nella biblioteca cantonale.

## Art. 201.

L'istruzione religiosa nelle scuole ginnasiali, tecniche e liceali è affidata ad un sacerdote catechista nominato dal Consiglio di Stato.

## Art. 202.

Saranno dispensati dal frequentare l'istruzione religiosa in queste scuole quelli scolari i cui genitori o tutori abbiano dichiarato a principio d'anno di volerli esentati. Si avrà anche riguardo all'art. 49 della Costituzione federale.

## CAPITOLO V.

## Nomine dei professori e loro doveri.

Direzione e amministrazione del Liceo, del Ginnasio cantonale e delle Scuole tecniche.

## Art. 203.

I docenti del Ginnasio, delle sezioni ginnasiali, delle Scuole tecniche e del Liceo sono nominati dal Consiglio di Stato per 4 anni, previo concorso.

§. Tutti i docenti di nuova nomina s'intendono eletti per un anno.

## Art. 204.

L'insieme dei professori di ognuno di questi istituti costituisce **il Corpo dei professori.**

## Art. 205.

Il Consiglio di Stato nomina un Direttore per il Ginnasio e Liceo cantonale ed un Direttore per ciascheduna delle Scuole tecniche, possibilmente fuori del Corpo dei professori.

§ 1. Le attribuzioni direttive ed amministrative del Corpo dei professori e dei direttori sono fissate dal Regolamento.

§ 2. L'onorario dei professori e dei direttori è determinato dalla presente legge.

## Art. 206.

Il Consiglio di Stato potrà, con decreto motivato, rinnovare un docente delle Scuole secondarie, sentito prima il rispettivo Direttore, il docente stesso, e sopra preavviso della Commissione cantonale per gli studi.

## Art. 207.

Presso il Liceo cantonale il Consiglio di Stato nomina un bibliotecario ed un assistente, cui è commessa la custodia dei gabinetti, e sono affidate le osservazioni meteorologiche durante tutto l'anno, sotto la direzione di un professore.

## CAPITOLO VI.

Esami e patenti di Magistero per le scuole secondarie.

## Art. 208.

Gli aspiranti ad una cattedra secondaria pubblica, che non sono muniti di documenti comprovanti la loro idoneità, sono sottoposti ad esame verbale e scritto sulle materie e sul metodo d'insegnamento.

Nessuno è ammesso all'esame se non è munito di un certificato:

- a) di nascita;
- b) di buoni costumi e d'incriminalità;
- c) di costituzione fisica adatta all'insegnamento.

Vi unirà pure, se è in grado, l'attestato degli studi fatti.

## Art. 199.

Presso il Liceo v'è una biblioteca, un gabinetto di fisica, di geodesia e meccanica, e di storia naturale, ed un orto bottanico.

## Art. 200.

Una dota annua di fr. 300 è assegnata ai gabinetti del Liceo, ed altra di franchi 500 per l'acquisto di opere e giornali scientifici-letterari da conservarsi nella biblioteca cantonale.

## Art. 201.

L'istruzione religiosa nelle scuole ginnasiali, tecniche e liceali è affidata ad un sacerdote catechista nominato dal Consiglio di Stato.

## Art. 202.

Saranno dispensati dal frequentare l'istruzione religiosa in queste scuole quelli scolari i cui genitori o tutori abbiano dichiarato a principio d'anno di volerli esentati. Si avrà anche riguardo all'art. 49 della Costituzione federale.

## CAPITOLO V.

## Nomine dei professori e loro doveri.

Direzione e amministrazione del Liceo, del Ginnasio cantonale e delle Scuole tecniche.

## Art. 203.

I docenti del Ginnasio, delle sezioni ginnasiali, delle Scuole tecniche e del Liceo sono nominati dal Consiglio di Stato per 4 anni, previo concorso.

§. Tutti i docenti di nuova nomina s'intendono eletti per un anno.

## Art. 204.

L'insieme dei professori di ognuno di questi istituti costituisce **il Corpo dei professori.**

## Art. 205.

Il Consiglio di Stato nomina un Direttore per il Ginnasio e Liceo cantonale ed un Direttore per ciascheduna delle Scuole tecniche, possibilmente fuori del Corpo dei professori.

§ 1. Le attribuzioni direttive ed amministrative del Corpo dei professori e dei direttori sono fissate dal Regolamento.

§ 2. L'onorario dei professori e dei direttori è determinato dalla presente legge.

## Art. 206.

Il Consiglio di Stato potrà, con decreto motivato, rimuovere un docente delle Scuole secondarie, sentito prima il rispettivo Direttore, il docente stesso, e sopra preavviso della Commissione cantonale per gli studi.

## Art. 207.

Presso il Liceo cantonale il Consiglio di Stato nomina un bibliotecario ed un assistente, cui è commessa la custodia dei gabinetti, e sono affidate le osservazioni meteorologiche durante tutto l'anno, sotto la direzione di un professore.

## CAPITOLO VI.

Esami e patenti di Magistero per le scuole secondarie.

## Art. 208.

Gli aspiranti ad una cattedra secondaria pubblica, che non sono muniti di documenti comprovanti la loro idoneità, sono sottoposti ad esame verbale e scritto sulle materie e sul metodo d'insegnamento.

Nessuno è ammesso all'esame se non è munito di un certificato:

- a) di nascita;
- b) di buoni costumi e d'incriminalità;
- c) di costituzione fisica adatta all'insegnamento.

Vi unirà pure, se è in grado, l'attestato degli studi fatti.

## Art. 209.

L'esame si tiene davanti ad una Commissione di tre membri, scelta dalla Commissione cantonale per gli studi, dentro o fuori del suo seno.

§. La Commissione esaminatrice presenta un dettagliato rapporto dell'eseguito esame alla Commissione cantonale per gli studi, la quale pronuncia sull'idoneità o meno del candidato, e nel caso affermativo, gli dà certificato analogo.

## CAPITOLO VII.

Istruzione ginnastica e canto nelle scuole secondarie.

## Art. 210.

Per gli esercizi ginnastici lo Stato fornisce i locali e gli attrezzi necessari. I bidelli presso i singoli istituti ne hanno la custodia.

## Art. 211.

Lo Stato assegna, ciascun anno, nel suo budget una posta per le spese necessarie all'istruzione ginnastica e di canto.

## TITOLO IV.

## CAPITOLO UNICO.

Delle Scuole normali.

## Art. 212.

Le scuole normali hanno per iscopo di provvedere di buoni maestri le scuole primarie del Cantone.

Esse sono due: una maschile e l'altra femminile; sono stabilite in istituti separati, ed hanno sede a Locarno.

## Art. 213.

A queste scuole sono ammessi coloro che aspirano alla professione magistrale, purchè abbiano compiuto l'età di anni 15 e non oltrepassino i 25.

Debbono poi produrre:

a) un certificato di buona condotta;

b) un attestato di aver compiuto con buon successo un corso preparatorio ginnasiale o tecnico, o quello di una scuola maggiore;

c) un certificato medico di costituzione fisica robusta e idonea alla professione di maestro;

§. Potranno essere ammessi quelli che avessero frequentato istituti d'istruzione secondaria, privati od esteri, quando dagli attestati che presentassero risultasse che sono forniti di cognizioni sufficienti per poter profittare della scuola normale.

## Art. 214.

Tutti indistintamente coloro che desiderano d'essere ammessi alla scuola normale devono subire un esame d'ammissione.

## Art. 215.

Gli studi delle scuole normali si compiono in due o tre corsi.

## Art. 216.

Il primo ed il secondo anno sono specialmente consacrati a rinfrancare gli allievi nelle materie proprie delle scuole primarie, nonchè nello studio della Pedagogia e della Metodica, e ad esercizi pratici d'insegnamento.

## Art. 217.

Il terzo anno è esclusivamente riservato a quelli allievi od allieve che aspirano ad avere la patente per insegnare in una scuola maggiore.

## Art. 218.

Il regolamento ed i programmi indicano le materie che devono essere insegnate nelle scuole normali e la loro ripartizione.

## Art. 219.

Quando si presentassero allievi che dagli esami fatti davanti ai docenti delle scuole normali risultassero possedere in

## Art. 209.

L'esame si tiene davanti ad una Commissione di tre membri, scelta dalla Commissione cantonale per gli studi, dentro o fuori del suo seno.

§: La Commissione esaminatrice presenta un dettagliato rapporto dell'eseguito esame alla Commissione cantonale per gli studi, la quale pronuncia sull'idoneità o meno del candidato, e nel caso affermativo, gli dà certificato analogo.

## CAPITOLO VII.

Istruzione ginnastica e canto nelle scuole secondarie.

## Art. 210.

Per gli esercizi ginnastici lo Stato fornisce i locali e gli attrezzi necessari. I bidelli presso i singoli istituti ne hanno la custodia.

## Art. 211.

Lo Stato assegna, ciascun anno, nel suo budget una posta per le spese necessarie all'istruzione ginnastica e di canto.

## TITOLO IV.

## CAPITOLO UNICO.

Delle Scuole normali.

## Art. 212.

Le scuole normali hanno per iscopo di provvedere di buoni maestri le scuole primarie del Cantone.

Esse sono due: una maschile e l'altra femminile; sono stabilite in istituti separati, ed hanno sede a Locarno.

## Art. 213.

A queste scuole sono ammessi coloro che aspirano alla professione magistrale, purchè abbiano compiuto l'età di anni 15 e non oltrepassino i 25.

Debbono poi produrre:

a) un certificato di buona condotta;

b) un attestato di aver compiuto con buon successo un corso preparatorio ginnasiale o tecnico, o quello di una scuola maggiore;

c) un certificato medico di costituzione fisica robusta e idonea alla professione di maestro;

§. Potranno essere ammessi quelli che avessero frequentato istituti d'istruzione secondaria, privati od esteri, quando dagli attestati che presentassero risultasse che sono forniti di cognizioni sufficienti per poter profittare della scuola normale.

## Art. 214.

Tutti indistintamente coloro che desiderano d'essere ammessi alla scuola normale devono subire un esame d'ammissione.

## Art. 215.

Gli studi delle scuole normali si compiono in due o tre corsi.

## Art. 216.

Il primo ed il secondo anno sono specialmente consacrati a rinfrancare gli allievi nelle materie proprie delle scuole primarie, nonchè nello studio della Pedagogia e della Metodica, e ad esercizi pratici d'insegnamento.

## Art. 217.

Il terzo anno è esclusivamente riservato a quelli allievi od allieve che aspirano ad avere la patente per insegnare in una scuola maggiore.

## Art. 218.

Il regolamento ed i programmi indicano le materie che devono essere insegnate nelle scuole normali e la loro ripartizione.

## Art. 219.

Quando si presentassero allievi che dagli esami fatti davanti ai docenti delle scuole normali risultassero possedere in

grado lodevole le materie assegnate al primo od al secondo corso, potranno essere ammessi direttamente al secondo od al terzo.

Art. 220.

L'insegnamento nella scuola normale maschile è impartito da un direttore e da maestri-aggiunti.

Art. 221.

Nella scuola maggiore femminile l'insegnamento è affidato ad una direttrice ed a maestre-aggiunte.

§. La Pedagogia potrà eccezionalmente essere affidata ad un professore.

Art. 222.

L'onorario del personale insegnante nelle scuole normali è determinato dalla presente legge.

Art. 223.

Sono istituite sessanta borse di sussidio, le quali saranno distribuite, possibilmente a numero pari, tra gli allievi e le allieve delle scuole normali, in ragione di fr. 220 per i maschi, e fr. 200 per le femmine. Una di queste borse per gli allievi avrà nome di *sussidio La-Harpe*, a perpetua memoria di quel benemerito legante, restando a carico dello Stato il complemento. Una per le allieve avrà, per lo stesso motivo, nome di *sussidio Gussoni*.

§. Quando per l'avvenire le scuole primarie del Cantone risultassero sufficientemente provvedute di docenti, il Consiglio di Stato potrà ridurre il numero delle borse a tenore del bisogno.

Art. 224.

Lo Stato provvede ai locali per l'alloggio delle allieve, che avranno una convivenza comune sotto la sorveglianza e direzione della direttrice e delle maestre.

Art. 225.

Gli allievi e le allieve sussidiati dallo Stato si obbligano a professare, dopo ottenuta la patente, almeno per quattro anni

consecutivi, in una scuola del Cantone, sotto pena del riversamento totale o parziale del sussidio ottenuto.

§. Il regolamento statuirà circa i casi ed il modo di ottenere dai maestri l'adempimento di questo obbligo e fisserà le norme che valgano ad assicurare allo Stato l'eventuale riversamento di cui sopra.

Art. 226.

Nell'assegno dei sussidi il Dipartimento di Pubblica Educazione avrà cura di distribuirli in equo modo nelle diverse parti del Cantone, avuto riguardo allo stato di fortuna delle rispettive famiglie ed al merito comparativo dei postulanti.

Art. 227.

Gli allievi dimoranti a meno di tre chilometri di distanza dalla scuola, o che fossero già sussidiati altrimenti, od appartenenti a famiglie agiate, non avranno diritto ad alcun sussidio.

Art. 228.

Oltre agli allievi sussidiati come sopra, saranno ammessi anche quelli che intervengono a proprie spese o mediante sussidi di comuni e particolari.

Art. 229.

L'allievo o l'allieva che avrà superato lodevolmente l'esame del secondo corso, otterrà una patente d'idoneità all'esercizio di maestro di una scuola primaria.

Art. 230.

Nelle vicinanze delle scuole normali vi sarà una scuola pubblica primaria, ove il direttore ed i maestri-aggiunti potranno mostrare l'applicazione pratica delle teorie insegnate.

grado lodevole le materie assegnate al primo od al secondo corso, potranno essere ammessi direttamente al secondo od al terzo.

Art. 220.

L'insegnamento nella scuola normale maschile è impartito da un direttore e da maestri-aggiunti.

Art. 221.

Nella scuola maggiore femminile l'insegnamento è affidato ad una direttrice ed a maestre-aggiunte.

§. La Pedagogia potrà eccezionalmente essere affidata ad un professore.

Art. 222.

L'onorario del personale insegnante nelle scuole normali è determinato dalla presente legge.

Art. 223.

Sono istituite sessanta borse di sussidio, le quali saranno distribuite, possibilmente a numero pari, tra gli allievi e le allieve delle scuole normali, in ragione di fr. 220 per i maschi, e fr. 200 per le femmine. Una di queste borse per gli allievi avrà nome di *sussidio La-Harpe*, a perpetua memoria di quel benemerito legante, restando a carico dello Stato il complemento. Una per le allieve avrà, per lo stesso motivo, nome di *sussidio Gussoni*.

§. Quando per l'avvenire le scuole primarie del Cantone risultassero sufficientemente provvedute di docenti, il Consiglio di Stato potrà ridurre il numero delle borse a tenore del bisogno.

Art. 224.

Lo Stato provvede ai locali per l'alloggio delle allieve, che avranno una convivenza comune sotto la sorveglianza e direzione della direttrice e delle maestre.

Art. 225.

Gli allievi e le allieve sussidiati dallo Stato si obbligano a professare, dopo ottenuta la patente, almeno per quattro anni

consecutivi, in una scuola del Cantone, sotto pena del riversamento totale o parziale del sussidio ottenuto.

§. Il regolamento statuirà circa i casi ed il modo di ottenere dai maestri l'adempimento di questo obbligo e fisserà le norme che valgano ad assicurare allo Stato l'eventuale riversamento di cui sopra.

Art. 226.

Nell'assegno dei sussidi il Dipartimento di Pubblica Educazione avrà cura di distribuirli in equo modo nelle diverse parti del Cantone, avuto riguardo allo stato di fortuna delle rispettive famiglie ed al merito comparativo dei postulanti.

Art. 227.

Gli allievi dimoranti a meno di tre chilometri di distanza dalla scuola, o che fossero già sussidiati altrimenti, od appartenenti a famiglie agiate, non avranno diritto ad alcun sussidio.

Art. 228.

Oltre agli allievi sussidiati come sopra, saranno ammessi anche quelli che intervengono a proprie spese o mediante sussidi di comuni e particolari.

Art. 229.

L'allievo o l'allieva che avrà superato lodevolmente l'esame del secondo corso, otterrà una patente d'idoneità all'esercizio di maestro di una scuola primaria.

Art. 230.

Nelle vicinanze delle scuole normali vi sarà una scuola pubblica primaria, ove il direttore ed i maestri-aggiunti potranno mostrare l'applicazione pratica delle teorie insegnate.

## TITOLO V.

## CAPITOLO UNICO.

Onorario dei docenti, dei direttori e degli inservienti addetti alle Scuole secondarie e normali, e sussidio annuo alla Società dei docenti ticinesi.

## Art. 231.

L'onorario dei docenti, dei direttori, degli assistenti ed inservienti addetti alle scuole secondarie, è determinato dalla tavola che segue:

Periodi di 4 anni ciascuno.

	1°	2°	3°	4°	5°
Rettore del Liceo e Ginnasio cantonale di Lugano . . . fr.	350	—	—	—	—
Dirett. <sup>ri</sup> delle scuole tecniche	200	—	—	—	—
Professori del Liceo . . . »	1800	1900	2000	2100	2200
Profess. <sup>i</sup> del Ginnasio, delle sezioni ginnasiali e delle scuole tecniche . . . »	1300	1400	1500	1600	1700
Maestri delle scuole di disegno . . . »	1100	1200	1300	1400	1500
Maestri delle scuole maggiori maschili . . . »	1000	1100	1200	1300	1400
Maestri-agg. <sup>i</sup> alle scuole del disegno ed alle scuole maggiori maschili . . . »	700	800	900	1000	1100
Maestre delle scuole maggiori femminili . . . »	700	800	900	1000	1100
Maestre-aggiunte . . . »	400	450	500	600	700
Dirett. <sup>re</sup> della Scuola Normale	2000	2050	2100	2150	2200
Maestri-aggiunti . . . »	1200	1300	1400	1500	1600
Dirett. <sup>ce</sup> della Scuola Normale	1200	1250	1300	1350	1400
Maestre aggiunte . . . »	800	900	1000	1100	1200
Bibliotecario presso il Liceo	700	—	—	—	—
Assistente del Liceo . . . »	600	—	—	—	—
Bidelli . . . . . »	350	—	—	—	—

§ 1. L'aumento dell'onorario sarà ripartito in quattro periodi di quattro in quattro anni, cosicchè il docente avrà diritto al massimo stipendio allorchè avrà raggiunto il 17° anno di insegnamento.

§ 2. In casi eccezionali, quando l'interesse dell'insegnamento lo richiegga, il Consiglio di Stato potrà assegnare, fin dal primo anno, anche il massimo dell'onorario.

## Art. 232.

L'onorario dell'Ispettore generale è di franchi 2,500 annui. Inoltre, quando è in vista, riceve una dieta giornaliera di franchi 5, più un indennità di via commisurata sulla base delle tariffe delle ferrovie e delle diligenze da determinarsi dal regolamento.

## Art. 233.

Non godrà dell'aumento il docente che, senza legittima scusa, da riconoscersi preventivamente dal Consiglio di Stato, avrà interrotto l'insegnamento, o che per qualsiasi causa avrà abbandonato l'ufficio per il corso di un anno. In questo caso, rientrando in ufficio, il tempo per acquistare diritto all'aumento, incomincerà solamente dall'epoca in cui avrà ripreso l'ufficio stesso.

## Art. 234.

Nel caso di promozione, il docente riceverà l'onorario del primo periodo del nuovo ufficio, se questo sarà superiore a quello che prima percepiva. Quando lo stipendio del nuovo ufficio fosse uguale, riceverà l'onorario del periodo successivo.

## Art. 235.

Il maestro di scuole primarie, che dopo 12 anni di insegnamento in queste scuole sarà assunto ad una scuola maggiore, riceverà l'onorario assegnato pel secondo periodo di quest'ultima: — promosso ad altra scuola superiore, incomincerà col primo periodo.

## Art. 236.

Non è ammesso nessun altro titolo di anzianità fuori di quelli indicati negli articoli precedenti.

## TITOLO V.

## CAPITOLO UNICO.

Onorario dei docenti, dei direttori e degli inservienti addetti alle Scuole secondarie e normali, e sussidio annuo alla Società dei docenti ticinesi.

## Art. 231.

L'onorario dei docenti, dei direttori, degli assistenti ed inservienti addetti alle scuole secondarie, è determinato dalla tavola che segue:

Periodi di 4 anni ciascuno.

	1°	2°	3°	4°	5°
Rettore del Liceo e Ginnasio cantonale di Lugano . . . fr.	350	—	—	—	—
Dirett. <sup>ri</sup> delle scuole tecniche . . . »	200	—	—	—	—
Professori del Liceo . . . »	1800	1900	2000	2100	2200
Profess. <sup>i</sup> del Ginnasio, delle sezioni ginnasiali e delle scuole tecniche . . . »	1300	1400	1500	1600	1700
Maestri delle scuole di disegno . . . »	1100	1200	1300	1400	1500
Maestri delle scuole maggiori maschili . . . »	1000	1100	1200	1300	1400
Maestri-agg. <sup>i</sup> alle scuole del disegno ed alle scuole maggiori maschili . . . »	700	800	900	1000	1100
Maestre delle scuole maggiori femminili . . . »	700	800	900	1000	1100
Maestre-aggiunte . . . »	400	450	500	600	700
Dirett. <sup>ri</sup> della Scuola Normale . . . »	2000	2050	2100	2150	2200
Maestri-aggiunti . . . »	1200	1300	1400	1500	1600
Dirett. <sup>ce</sup> della Scuola Normale . . . »	1200	1250	1300	1350	1400
Maestre aggiunte . . . »	800	900	1000	1100	1200
Bibliotecario presso il Liceo . . . »	700	—	—	—	—
Assistente del Liceo . . . »	600	—	—	—	—
Bidelli . . . »	350	—	—	—	—

§ 1. L'aumento dell'onorario sarà ripartito in quattro periodi di quattro in quattro anni, cosicchè il docente avrà diritto al massimo stipendio allorchè avrà raggiunto il 17° anno di insegnamento.

§ 2. In casi eccezionali, quando l'interesse dell'insegnamento lo richiegga, il Consiglio di Stato potrà assegnare, fin dal primo anno, anche il massimo dell'onorario.

## Art. 232.

L'onorario dell'Ispettore generale è di franchi 2,500 annui. Inoltre, quando è in vista, riceve una dieta giornaliera di franchi 5, più un'indennità di via commisurata sulla base delle tariffe delle ferrovie e delle diligenze da determinarsi dal regolamento.

## Art. 233.

Non godrà dell'aumento il docente che, senza legittima scusa, da riconoscersi preventivamente dal Consiglio di Stato, avrà interrotto l'insegnamento, o che per qualsiasi causa avrà abbandonato l'ufficio per il corso di un anno. In questo caso, rientrando in ufficio, il tempo per acquistare diritto all'aumento, incomincerà solamente dall'epoca in cui avrà ripreso l'ufficio stesso.

## Art. 234.

Nel caso di promozione, il docente riceverà l'onorario del primo periodo del nuovo ufficio, se questo sarà superiore a quello che prima percepiva. Quando lo stipendio del nuovo ufficio fosse uguale, riceverà l'onorario del periodo successivo.

## Art. 235.

Il maestro di scuole primarie, che dopo 12 anni di insegnamento in queste scuole sarà assunto ad una scuola maggiore, riceverà l'onorario assegnato pel secondo periodo di quest'ultima: — promosso ad altra scuola superiore, incomincerà col primo periodo.

## Art. 236.

Non è ammesso nessun altro titolo di anzianità fuori di quelli indicati negli articoli precedenti.

## Art. 237.

I catechisti, ed i maestri di ginnastica e di canto nelle scuole tecniche, ginnasiali e liceali saranno retribuiti dal Consiglio di Stato come alle poste rispettive assegnate nel budget, avuto riguardo al numero delle lezioni.

## Art. 238.

Allo scopo di incoraggiare la Società di mutuo soccorso dei docenti ticinesi, lo Stato assegna tutti gli anni nel preventivo la somma di fr. 1,000, ritenuto che il Consiglio di Stato abbia un suo rappresentante nella Direzione, e che la Società rassegni ogni anno il rendiconto di sua gestione al Consiglio di Stato.

## Art. 239.

La Società stessa sarà eziandio in obbligo di comunicare al Governo, per la voluta approvazione, ogni modificazione, aggiunta o variazione che intendesse di introdurre nello Statuto organico d'associazione, e di astenersi da qualunque manifestazione politica.

## TITOLO VI.

## CAPITOLO UNICO.

## Delle Scuole secondarie private.

## Art. 240.

Chi intende di istituire una scuola privata è tenuto a notificarsi al Consiglio di Stato, ed a produrre un certificato di buoni costumi e d'incriminalità.

§. Dovrà altresì dichiarare a quale insegnamento vuole dedicarsi e dove intenda aprire la sua scuola.

## Art. 241.

Un istituto privato di scuole secondarie potrà essere parificato alle scuole pubbliche di ugual grado, quando avrà ottenuto dal Governo l'approvazione dei propri statuti. In questo caso dovrà uniformarsi alle prescrizioni di legge sulle scuole

dello stato, per quanto concerne la idoneità dei maestri, le materie d'insegnamento, la disciplina e gli esami.

## Art. 242.

Indipendentemente dalla detta parificazione, l'allievo di una scuola privata potrà passare ad una scuola pubblica, previo esame di ammissione.

§. A dare questo esame il Dipartimento di Pubblica Educazione delegherà Commissioni composte: di un docente delle scuole pubbliche e di un altro docente addetto a stabilimenti privati, sotto la presidenza di una terza persona, che non dovrà appartenere nè alle une ne agli altri.

## Art. 243.

I giovani che, anche senza aver seguito i corsi in un istituto privato, volessero ottenere la licenza presso un istituto pubblico, o dalle scuole ginnasiali, o dalle tecniche, o dal liceo, potranno essere ammessi ad un esame speciale secondo le norme del regolamento.

## Art. 244.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione designerà ciascun anno Commissioni d'esame composte come al precedente articolo 242, per quegli istituti privati non parificati che ne facessero domanda.

§. Gli attestati che emanano dalle dette Commissioni, avranno carattere ufficiale, e quando siano assolutori, varranno a dispensare dall'esame di ammissione richiesto dal detto art. 242.

## Art. 245.

Le spese per le Commissioni d'esame agli istituti privati sono a carico di questi.

## Art. 237.

I catechisti, ed i maestri di ginnastica e di canto nelle scuole tecniche, ginnasiali e liceali saranno retribuiti dal Consiglio di Stato come alle poste rispettive assegnate nel budget, avuto riguardo al numero delle lezioni.

## Art. 238.

Allo scopo di incoraggiare la Società di mutuo soccorso dei docenti ticinesi, lo Stato assegna tutti gli anni nel preventivo la somma di fr. 1,000, ritenuto che il Consiglio di Stato abbia un suo rappresentante nella Direzione, e che la Società rassegni ogni anno il rendiconto di sua gestione al Consiglio di Stato.

## Art. 239.

La Società stessa sarà eziandio in obbligo di comunicare al Governo, per la voluta approvazione, ogni modificazione, aggiunta o variazione che intendesse di introdurre nello Statuto organico d'associazione, e di astenersi da qualunque manifestazione politica.

## TITOLO VI.

## CAPITOLO UNICO.

## Delle Scuole secondarie private.

## Art. 240.

Chi intende di istituire una scuola privata è tenuto a notificarsi al Consiglio di Stato, ed a produrre un certificato di buoni costumi e d'incriminalità.

§. Dovrà altresì dichiarare a quale insegnamento vuole dedicarsi e dove intenda aprire la sua scuola.

## Art. 241.

Un istituto privato di scuole secondarie potrà essere parificato alle scuole pubbliche di ugual grado, quando avrà ottenuto dal Governo l'approvazione dei propri statuti. In questo caso dovrà uniformarsi alle prescrizioni di legge sulle scuole

dello stato, per quanto concerne la idoneità dei maestri, le materie d'insegnamento, la disciplina e gli esami.

## Art. 242.

Indipendentemente dalla detta parificazione, l'allievo di una scuola privata potrà passare ad una scuola pubblica, previo esame di ammissione.

§. A dare questo esame il Dipartimento di Pubblica Educazione delegherà Commissioni composte: di un docente delle scuole pubbliche e di un altro docente addetto a stabilimenti privati, sotto la presidenza di una terza persona, che non dovrà appartenere nè alle une ne agli altri.

## Art. 243.

I giovani che, anche senza aver seguito i corsi in un istituto privato, volessero ottenere la licenza presso un istituto pubblico, o dalle scuole ginnasiali, o dalle tecniche, o dal liceo, potranno essere ammessi ad un esame speciale secondo le norme del regolamento.

## Art. 244.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione designerà ciascun anno Commissioni d'esame composte come al precedente articolo 242, per quegli istituti privati non parificati che ne facessero domanda.

§. Gli attestati che emanano dalle dette Commissioni, avranno carattere ufficiale, e quando siano assolutori, varranno a dispensare dall'esame di ammissione richiesto dal detto art. 242.

## Art. 245.

Le spese per le Commissioni d'esame agli istituti privati sono a carico di questi.

## TITOLO VII.

## CAPITOLO UNICO.

Durata delle scuole secondarie e disposizioni esecutive.

Art. 246.

Le scuole secondarie dello Stato stanno aperte da 9 a 10 mesi. Il regolamento determina il giorno dell'apertura di dette scuole e le ferie durante l'anno.

Art. 247.

Le multe per contravvenzioni alle discipline scolastiche, che venissero inflitte dalle Autorità superiori a norma di questa legge e dei regolamenti, quando riguardino istituti dello Stato, sono devolute alla Cassa cantonale.

Art. 248.

Qualunque vertenza o questione in materia scolastica è di competenza del foro puramente amministrativo.

Art. 249.

Le leggi ed i regolamenti incompatibili colla presente legge sono abrogati.

Art. 250.

Il Consiglio di Stato è incaricato della esecuzione della presente legge e della emanazione dei regolamenti necessari alla sua completa applicazione.

Art. 251.

La presente legge entra in vigore coll'anno scolastico 1882-83.

**Disposizioni transitorie.**

Art. *Unico.*

Il Consiglio di Stato è invitato a pubblicare, riunite in un solo corpo, la presente legge e quella del 14 maggio 1879, dando al corpo stesso le date 14 maggio 1879—4 maggio 1882.

§. Si ritengono eliminati gli articoli 178, 179, 180 e 181 della legge 14 maggio 1879, perchè riprodotti nella seconda parte.

Locarno, 14 maggio 1879.

Bellinzona, 4 maggio 1892.

PER IL GRAN CONSIGLIO

*Il Presidente:*

**Avv. G. RESPINI.**

*I Consiglieri-Segretari:*

**Avv. G. BRUNI.**

**A. PEDRAZZINI, R.**

## IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Ordina che la presente legge sia stampata, pubblicata ed eseguita.

Bellinzona, 12 maggio 1882.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

*Il Presidente:*

**Avv. B. ANTOGNINI.**

*Il Consigliere Segretario di Stato:*

**Avv. P. REGAZZI.**



## TITOLO VII.

## CAPITOLO UNICO.

Durata delle scuole secondarie e disposizioni esecutive.

Art. 246.

Le scuole secondarie dello Stato stanno aperte da 9 a 10 mesi. Il regolamento determina il giorno dell'apertura di dette scuole e le ferie durante l'anno.

Art. 247.

Le multe per contravvenzioni alle discipline scolastiche, che venissero inflitte dalle Autorità superiori a norma di questa legge e dei regolamenti, quando riguardino istituti dello Stato, sono devolute alla Cassa cantonale.

Art. 248.

Qualunque vertenza o questione in materia scolastica è di competenza del foro puramente amministrativo.

Art. 249.

Le leggi ed i regolamenti incompatibili colla presente legge sono abrogati.

Art. 250.

Il Consiglio di Stato è incaricato della esecuzione della presente legge e della emanazione dei regolamenti necessari alla sua completa applicazione.

Art. 251.

La presente legge entra in vigore coll'anno scolastico 1882-83.

**Disposizioni transitorie.**

Art. *Unico.*

Il Consiglio di Stato è invitato a pubblicare, riunite in un solo corpo, la presente legge e quella del 14 maggio 1879, dando al corpo stesso le date 14 maggio 1879—4 maggio 1882.

§. Si ritengono eliminati gli articoli 178, 179, 180 e 181 della legge 14 maggio 1879, perchè riprodotti nella seconda parte.

Locarno, 14 maggio 1879.

Bellinzona, 4 maggio 1892.

PER IL GRAN CONSIGLIO

*Il Presidente:*

**Avv. G. RESPINI.**

*I Consiglieri-Segretari:*

**Avv. G. BRUNI.**

**A. PEDRAZZINI, R.**

## IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Ordina che la presente legge sia stampata, pubblicata ed eseguita.

Bellinzona, 12 maggio 1882.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

*Il Presidente:*

**Avv. B. ANTOGNINI.**

*Il Consigliere Segretario di Stato:*

**Avv. P. REGAZZI.**





Bellinzona — Tipolitografia cantonale — Giugno 1882.

SUPSI-DFA  
Locarno